

La Facoltà legale di Torino ed i progetti di riforma dell'insegnamento universitario nel Regno di Sardegna risorgimentale

IDA FERRERO*

1. Il dibattito sull'istruzione legale a partire dalla riforma Alfieri di Sostegno del 1846.

Nel 1846, alcuni anni prima rispetto all'emanazione dello Statuto Albertino e al periodo più strettamente liberale, il magistrato della riforma Cesare Alfieri di Sostegno seppe intercettare i movimenti innovativi che animavano la 'Facoltà di Leggi' torinese e catalizzarli nella riforma degli studi legali che egli intraprese. Infatti, un cambiamento del pensiero giuridico e delle modalità dell'insegnamento dello stesso si poteva individuare nell'opera di alcuni giuristi, come Felice Merlo¹ o Pietro Luigi Albini², ancora non lambiti dall'onda del pensiero pienamente liberale del 1848, i quali erano pervenuti autonomamente ad un ripensamento del loro modo di insegnare il diritto e quindi del loro pensiero giuridico.

Lo stesso Felice Merlo fu scelto per far parte della commissione che avrebbe posto mano al progetto di riordino della Facoltà giuridica e Pietro Luigi Albini venne indicato come segretario della stessa commissione. Il magistrato della riforma, vicino al re, era animato dalla convinzione che studi legali migliori avrebbero fornito quegli strumenti necessari per affrontare i cambiamenti in atto nella società subalpina.

In tale clima di convinta partecipazione al miglioramento della didattica giuridica si inserivano anche le prolusioni e i discorsi inaugurali dei professori che rispecchiavano le problematiche e gli argomenti tipici del periodo, così come le lezioni dei docenti della Facoltà torinese³. L'eco dell'eloquenza giuridica di tali professori era ampia, non solo per

* Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino, e-mail ida.ferrero@unito.it.

¹ Sulla vita del professore fossanese si rimanda a GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Felice Merlo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 73, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2009, pp. 281-286; CASIMIRO DANNA, *Necrologia del professore Merlo*, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», anno I, Torino 1849; PIETRO PASERIO, *Notizie storiche della città di Fossano*, IV, Torino, Tipografia Ferrari, 1867, ITALO MARIO SACCO, *Felice Merlo*, Fossano, Tipografia G. Eguzzone, 1958, SALVATORE SACERDOTE, *Commemorazione di Felice Merlo*, Fossano, Tipografia M. Rossetti, 1898.

² Per notizie biografiche su Pietro Luigi Albini ROBERTO ABBONDANZA, *Pietro Luigi Albini*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 2, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1960, pp. 9-11, ELISA MONGIANO, *Pietro Luigi Albini*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, vol. I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 28-29; GIOVANNI BATTISTA FINAZZI, *Notizia biografiche- Bibliografia Novarese*, Novara, Tipografia Novarese, 1890, pp. 3-4; GASPARE GORRESIO, *Sunti dei lavori scientifici letti e discussi nella classe di scienze, morali, storiche e filologiche della Reale Accademia delle Scienze di Torino dal 1859 al 1865*, Torino, Stamperia Reale, 1868, pp. 179-181.

³ Sul tema della retorica giuridica e del suo contributo allo sviluppo del pensiero giuridico italiano si può ricordare il volume a cura di GIOVANNI CAZZETTA (a cura di), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, Il Mulino 2013 che raccoglie i contributi che si inseriscono nell'ambito del Prin 2008

l'importanza scientifica nel mondo accademico, ma anche per il rilievo del 'giudizio' sulla vita politica e istituzionale da parte di personalità centrali, quali Pietro Luigi Albini, Luigi Amedeo Melegari e Felice Merlo, in particolar modo in concomitanza con la concessione delle libertà costituzionali prima, e con il compiersi dell'Unità nazionale poi.

La chiamata di Cesare Alfieri di Sostegno, da parte del re Carlo Alberto nel 1844, alla presidenza del magistrato della riforma

“venne accolta, con giubilo nell'universale, perciocchè per essa il Re Carlo Alberto mostravasi aperto fautore d'un ragionato progresso, e oramai risoluto a cancellare ogni vestigio che la passata ristorazione aveva lasciato negli studi.”⁴

Suo predecessore in questa carica era stato il conte Luigi Provana di Collegno, il quale l'aveva mantenuta per dodici anni: con l'avvento di Cesare Alfieri di Sostegno, «uomo superiore a tutte queste brighe, inaccessibile alla calunnia come al sospetto e nulla affatto cedevole ai terrori da chiunque e comunque annunziati»⁵, si apriva una nuova pagina per la Facoltà legale di Torino. La scelta del sovrano era ricaduta su un personaggio che poteva vantare un lungo periodo di militanza a fianco di Carlo Alberto: infatti, Cesare Alfieri di Sostegno era stato avviato alla carriera diplomatica dal padre, il quale reggeva la legazione di Parigi, ed ebbe l'opportunità di viaggiare in Europa – resse anche la legazione di San Pietroburgo⁶ – cosicché «oltre all'acquistata esperienza in varie corti d'Europa, aveva consociato al suo nome riputazione di uomo del progresso amico e non alieno da quelle riforme che la ragione de' tempi pareva richiedere»⁷ e, al suo rientro in Italia, fu nominato primo scudiero di Carlo Alberto e poi Consigliere di Stato.

Nel dare a Cesare Alfieri la notizia della sua nomina a Magistrato della Riforma, il conte di Castagnetto, segretario del Re, così scriveva:

“Le Roi a jeté les yeux sur toi, mon cher ami, pour une charge bien importante: c'est une garantie pour tous les bons et pour la génération qui s'avance. Sa Majesté s'est trouvée dans une

«Prolusioni, prelezioni, discorsi. Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale» e MICHELE ROSBOCH, «Col senno civile e colla forte moderazione» *Su alcune prolusioni giuridiche nell'ateneo torinese fino all'Unità*, in Giovanni Cazzetta (a cura di), *Retoriche dei giuristi e costruzione ...*, 2013 cit., pp. 71-84.

⁴ GIORGIO BRIANO, *Cesare Alfieri di Sostegno*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1862, p. 31.

⁵ Ivi, p. 32.

⁶ DOMENICO BERTI, *Cesare Alfieri*, Roma, Voghera, 1877, p. 37. L'autore afferma che “La stima acquisitasi pei lavori fatti come per gli uffici commissigli era sì grande e sì salda che nel gennaio del 1824 il governo credette opportuno mandarlo a reggere da solo una delle prime nostre legazioni, quella di Russia” e che “in Russia egli si mostrò operosissimo. Condusse a termine parecchi affari, tra i quali un trattato postale con la Turchia. Teneva informato il governo di quanto poteva tornare utile ai nostri interessi e studiava con diligenza le condizioni di commercio di colà”. Proprio con la missione in Russia termina il periodo della sua vita diplomatica all'estero.

⁷ BERTI, *Cesare Alfieri ...*, 1877 cit., p. 20.

crise facheuse à cause des débats entre les deux évêques (Mons. Pasio et Mons. Franzoni) et la détermination qu'elle vient de prendre l'a tranquilisé (...) Ton nom et ta haute position sont faits pour donner un élan salutaire aux progrès raisonnables que ta prudence et ton talent savent si bien apprécier.”⁸

Alla riforma per l'insegnamento legale Cesare Alfieri di Sostegno prepose «due chiari legisti, lo Sclopis ed il Siccardi»⁹: Facevano parte della commissione riformatrice¹⁰, oltre a Sclopis e Siccardi, anche i professori Felice Merlo, Giovanni Battista Amossi, Giovanni Francesco Vachino, Michelangelo Tonello, e i dottori collegiati di Leggi Felice Re e Michele Dionisio. Nel *Programma di riordinamento degli studii legali nella R. Università di Torino*, sulla base del quale avrebbe dovuto essere elaborato il *Progetto*, il Magistrato della Riforma indicava come criteri direttivi per i lavori:

“converrà dunque aver presenti due oggetti distinti:

1° avviare e compiere il numero delle cattedre, acciò la scienza sia rappresentata, non dirò nella sua abbondante e splendida espressione, ma nel giro delle cognizioni necessarie all'esercizio delle professioni civili e giuridiche, cui dee aprire l'adito il corso accademico;

2° procurare di stabilire un metodo d'insegnamento, che non dimezzi il sapere, non tronchi il filo delle idee, non generi confusione.”¹¹

Il ruolo di segretario di tale commissione era stato affidato a Pietro Luigi Albini – allora professore di diritto nelle Regie Scuole Universitarie di Novara – il quale si era già occupato alcuni anni prima, nell'opera *Saggio analitico sul diritto e sulla scienza e istruzione politico-legale*¹², di studiare una proposta di riforma per gli studi giuridici in Piemonte¹³. Nella prefazione dell'opera l'Albini affermava che lo scopo di tale saggio era quello di dare:

⁸ NICCOLÒ RODOLICO, *Il primo Ministro della Pubblica Istruzione Cesare Alfieri*, «Annali dell'Università d'Italia», anno 1942-1943, p. 439.

⁹ BERTI, *Cesare Alfieri ...*, 1877 cit, p. 33.

¹⁰ *Progetto di riordinamento degli studii legali nella Regia Università di Torino*, Torino, 1846, p. 3 in nota.

¹¹ Ivi, p. 6.

¹² PIETRO LUIGI ALBINI, *Saggio analitico sul diritto e sulla scienza e istruzione politico-legale*, Vigevano, Tipi di Pietro Vitali e comp., 1839.

¹³ In particolare sui rapporti tra lo Sclopis e l'Albini rimando a LAURA MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma, Carucci, 1984, pp. 169-180. Proprio in queste pagine si evidenzia l'interesse dell'Albini per una riforma dell'istruzione – che sarà poi una costante della sua attività di giurista - e della sua attenzione per il modello tedesco dell'organizzazione degli studi universitari. L'autrice sottolinea che l'Albini richiese più volte informazioni sulle discipline insegnate e sull'organizzazione dei corsi durante la sua corrispondenza col Mittermaier. Per quanto riguarda le notizie biografiche sullo Sclopis si rimanda a: VITTORIO SCLOPIS, *Della vita e delle opere del Conte Sclopis di Salerano, con cenni storici sulla sua famiglia*, Torino, Stamperia Reale di G.B. Paravia, 1905; CARLO BON-COMPAGNI DI MOMBELLO, *Della vita e delle opere del conte Federico Sclopis: discorso detto dal socio Carlo Bon-Compagni alla R. Accademia delle Scienze di Torino addi 22 maggio 1879*, Torino, Stamperia Reale di G.B. Paravia, 1879; ACHILLE ERBA, *L'azione politica di Federico Sclopis. Dalla giovinezza alla codificazione albertina (1798-*

“una succinta esposizione di tutti gli oggetti, di tutte le parti della scienza del diritto in consonanza allo stato attuale della medesima, di far conoscere la mutua loro corrispondenza o connessione, di apprendere segnatamente alla gioventù: che cosa sia la scienza del diritto, di presentare alcuni cenni sul metodo con cui o nel privato o nel pubblico insegnamento si potrebbe acquisire la più fondata, e completa istruzione nelle materie politico-legali, onde provvedere la capacità di dirigere con avvedimento, e col successo che si possa migliore, i privati ed i pubblici affari.”¹⁴

Pochi anni prima il giurista Barnaba Vincenzo Zambelli aveva dato alla luce l’opera *Saggio sulla introduzione enciclopedica allo studio politico-legale*¹⁵ che aveva come fine dichiarato quello di:

“riprodurre delle teorie, che già da molti si conosceranno e procura[re] di disporle e coordinarle tra loro per modo, che ne risulti un tutto regolare, ed atto ad offrire, direi quasi in prospettiva, il vastissimo campo della giurisprudenza”¹⁶.

L’obiettivo perseguito era, quindi, comune alle due opere, anche se nel *Saggio* dell’Albini l’accento era calcato maggiormente sulle modalità da seguire per l’istruzione legale.

La risonanza dell’opera dell’Albini fu vasta: infatti anche nei romani *Annuali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio*¹⁷ ne venne pubblicata una recensione nella quale si affermava che l’oggetto di tale trattazione non era una disamina della dottrina politico-legale ma l’obiettivo che perseguiva era quello di «accennare il metodo onde sia meglio trattata sia nel pubblico sia nel privato insegnamento». In tale giudizio si ricordava come l’opera fosse divisa in tre libri: il primo riguardava l’oggetto della scienza legale per conoscerne estensione e limiti ed il commentatore affermava che:

“qui dobbiamo commendar molto la finezza della mente dell’autore nell’esprimere dall’analisi della natura dell’uomo anziché da generali teorie i più esatti concetti corrispondenti alle parole legge, diritto, dovere, scienza, giustizia e simili.”¹⁸

1837), Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1960. Si richiama altresì GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 85-136 con particolare riguardo al contributo dello Sclopis alla codificazione; ho preso in considerazione tale tema nel capitolo su Albini, poiché il professore accenna alla discussione sulla codificazione nelle sue lezioni di *Enciclopedia del diritto*.

¹⁴ ALBINI, *Saggio analitico sul diritto ...*, 1839 cit., p. 5.

¹⁵ BARNABA VINCENZO. ZAMBELLI, *Saggio sulla introduzione enciclopedica allo studio politico-legale*, vol. I, Bergamo, Stamperia Mazzoleni 1828.

¹⁶ Ivi, p. 5.

¹⁷ LUIGI ROLLA, *Bibliografia*, «Annuali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», vol. LXI, Milano, 1839, pp. 249-251.

¹⁸ Ivi, p. 250

Nella seconda parte dell'opera Albini trattava della filosofia, della storia del diritto, della statistica, della scienza del governo ovvero di tutte quelle discipline ritenute preparatorie e ausiliarie rispetto alla dottrina del diritto. Infine, nel terzo libro, l'autore dimostrava la necessità di una compiuta istruzione politico- legale:

“specialmente negli stati di S.M. Sarda dove la ristaurazione delle leggi patrie non deve andare disgiunta da un grande miglioramento di studi in armonia co' progressi delle scienze e dell'incivilimento». L'autore della recensione riteneva che in tale opera vi fosse: «coscienziosità di sentenze, analisi esatta, aggiustatezza di giudizio e viste molto estese e ciò che in un 'opera di tal natura è opportunissimo, molta erudizione.”¹⁹

Tale opera ebbe un'altra recensione sulla fiorentina *La Temi*²⁰, in cui si affermava che tale lavoro poteva esser utile ai giovani che intendevano approcciarsi agli studi legali, mostrando altresì il migliore percorso di istruzione in tale campo, molto utile perché

“gli studenti non ravvisano gli oggetti e le parti della scienza del diritto, i fini che essa si propone, i contatti che la pongono in armonia con ogni altro ramo di cultura e di scienza e le pratiche più spedite e facili per applicarla alle occorrenze sociali.”²¹

La recensione si concludeva con l'affermazione che l'opera del professore Albini «equivale[va] ad una *Enciclopedia Metodica del Diritto*; ed è doppiamente commendevole per la dottrina con cui fu dettata e per la utilità che può ricavarne»²².

Un'ulteriore recensione dell'opera dell'Albini venne pubblicata sulla milanese *Biblioteca Italiana*²³ ove si forniva una descrizione dell'opera nel suo complesso e si affermava che:

“non sappiamo che altri prima di lui avesse così pienamente ridotte in un solo volume ed ordinate e definite tutte le parti di una società scientificamente considerata; né crediamo che vi abbia argomento a cui più volentieri che a questo si debba consacrare la gioventù studiosa.”

Lo sconosciuto recensore consigliava tale opera non solo a coloro che avessero voluto intraprendere lo studio del diritto, ma anche in generale «a tutta la gioventù, perché a moltissimi è necessario, a nessuno può essere senza utilità l'averne qualche contezza di questi studi» e sperava che tale opera

“fosse tra le mani di tutti quei giovani che non possono consacrarsi ad uno studio speciale della giurisprudenza, e non dovrebbero però affatto ignorare questa scienze e le principali sue

¹⁹ Ivi, p. 250.

²⁰ «La Temi giornale di legislazione di giurisprudenza», vol. V, Firenze 1855, pp. 303-304.

²¹ Ivi, p. 303.

²² Ivi, p. 304.

²³ *Appendice italiana*, «Biblioteca italiana o sia giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da varj letterati», vol. XXIV, Milano, 1839, pp. 376-378.

definizioni, senza le quali è frequente e inevitabile quasi il pericolo di avvolgersi in disputazioni inutili e cavillose o di consumare senza frutto l'acume del molto ingegno onde sono dotati".

Il successo del *Saggio Analitico* fu, pertanto, notevole: è possibile rinvenire un commento a tale opera da parte del filosofo Stefano Cusani²⁴ sulle pagine del napoletano *Il progresso delle scienze, lettere ed arti*²⁵. Tale recensione era più critica rispetto alle altre prese in esame: in particolare l'autore non condivideva quanto affermato dall'Albini nel paragrafo sul diritto e sulla morale. Nello specifico, il Cusani criticava il fatto che il professore avesse affermato che il diritto aveva un potere direttivo e protettivo e che la morale stessa era sottoposta alla protezione e direzione del diritto. Il recensore riteneva che la funzione attribuita dall'Albini al diritto, ovvero quella di coadiuvare e dirigere l'attività umana, derivasse da nozione del diritto poco chiara del professore di Vigevano. Al contrario, l'autore attribuiva al diritto un carattere negativo, ovvero quello di fornire le condizioni necessarie a poter raggiungere il bene morale. Il recensore affermava che, se si fosse attribuito un carattere direttivo al diritto, questo avrebbe determinato una tirannia del diritto sulle scienze, sulle arti e sulla religione. Anche lo stesso Albini aveva letto le critiche ricevute da Cusani tanto che aveva scritto allo Sclopis, citando l'articolo del periodico *Il progresso*, che «il Sig.r Cusani ha criticato, per altro con tutta urbanità, il mio sistema di filosofia del diritto»²⁶. Lo Sclopis rispondeva all'Albini suggerendogli di non prendere troppo a cuore le critiche ricevute sottolineando che, nella situazione a loro contemporanea, i giornali erano più «organi pazienti delle opinioni dei compilatori che non parziali interpreti di un positivo giudizio pubblico»²⁷.

Fu proprio lo Sclopis a consegnare all'Albini «un fascicolo ricevuto alcuni giorni or sono dal Chiar.mo Prof. Mittermaier, dove si parla degnamente del suo bel saggio»²⁸. In proposito è interessante quanto evidenziato da Mario Giuseppe Losano, il quale ha ritrovato un manoscritto di Pietro Luigi Albini composto di otto facciate nell'esemplare del *Saggio*

²⁴ Il Cusani morì a soli trent'anni, cinque anni dopo la recensione in esame. Un necrologio in sua memoria – PANFILO SERAFINI, *Necrologia di Stefano Cusani*, «Il progresso delle scienze, lettere ed arti», vol. XXXVI, Napoli, 1845, pp. 146-147 – lo ricorda affermando che: “diè solenni prove di un ingegno, severo, pronto, investigatore, scrivendo con assiduità lodatissimi articoli in questo Giornale e altrove, sostenendo la filosofia sperimentale doversi maritare all'ontologia, le lettere nostre doversi rinverginare e nudrire di succhi più vivificanti.”

²⁵ «Il progresso delle scienze, lettere ed arti», anno IX vol. XXV, Napoli, 1840, pp. 247-256.

²⁶ Cfr. lettera di Pietro Luigi Albini a Federico Sclopis, 25 settembre 1840, in MARIO GIUSEPPE LOSANO, *I carteggi di Pietro Luigi Albini con Federico Sclopis e Karl Mittermaier (1839-1857)*, «Memorie della Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche», s. V, vol. 38, fasc. 3, p. 88.

²⁷ Ivi, p. 89.

²⁸ *Ibidem*.

analitico sul diritto e sulla scienza ed istruzione politico-legale conservato presso la Biblioteca Patetta dell'Università di Torino²⁹. Esso era già stato segnalato da Laura Moscati nell'opera *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*³⁰: si tratta della traduzione della recensione scritta da Mittermaier al *Saggio analitico* di Albin, che era stata pubblicata nella *Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes* col titolo *Juristische Encyclopädie in Italien. Angezeigt von Mittermaier*³¹. A partire dal titolo in tedesco, *Juristische Encyclopädie* che potrebbe essere tradotto con 'Enciclopedia Giuridica', si può comprendere come il Mittermaier aderisse alla tesi dello sconosciuto recensore de *La Temi* che aveva concluso la sua recensione affermando che l'opera del professor Albin equivaleva ad una "Enciclopedia Metodica del Diritto". Ulteriore elemento nel senso della considerazione come 'enciclopedia del diritto' dell'opera di Albin si desume dal contenuto stesso dell'esame dell'opera offerto dal Mittermaier, il quale iniziava così:

“una enciclopedia legale è principalmente destinata a far conoscere la scienza dell'autore non meno che lo stato delle cognizioni in relazione alle diverse branche del diritto e l'intima loro connessione. L'importanza di un'opera di tal genere per chi s'inizia agli studi legali è abbastanza riconosciuta. L'Allemagna in particolare è il paese ove fiorisce lo studio dell'enciclopedia legale. Un gran numero di opere insigni su questo argomento deve la sua origine allo spirito scientifico della Germania. L'Italia, che fu sempre nota per molti giureconsulti di alto merito, non ebbe finora che una sola opera, la quale s'accostasse ad una enciclopedia legale, cioè il *Saggio sopra l'introduzione enciclopedica allo studio politico legale* del Sig.r Zambelli, Bergamo 1828. Ora il libro, il cui titolo abbiamo annunciato, può con tutta ragione essere riguardato come una enciclopedia legale, sebbene contenga ancora più che le nostre enciclopedie tedesche”³².

Anche nell'opera di Gioele Solari *La vita e il pensiero civile di Giuseppe Carle*³³ si accenna all'opera di Albin affermando che questa fu tra i primi notevoli esempi di enciclopedia giuridica diretta ad ordinare sistematicamente le diverse parti della

²⁹ MARIO GIUSEPPE LOSANO, *Alle origini della filosofia del diritto a Torino: Pietro Luigi Albin. Con due documenti sulla collaborazione di Albin con Mittermaier*, «Memorie della Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche», s. V, vol. 37, fasc. 2.

³⁰ MOSCATI, *Da Savigny al Piemonte ...*, 1984 cit., p. 172 nota 120.

³¹ *Juristische Encyclopädie in Italien. Angezeigt von Mittermaier*, «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», 1840, Bd. 12, pp. 468-475.

³² LOSANO, *Alle origini della filosofia del diritto a Torino ...*, 2013 cit., p. 77.

³³ GIOELE SOLARI, *La vita e il pensiero civile di Giuseppe Carle*, «Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino», Torino, Bocca, 1928, p. 27.

giurisprudenza, rilevarne i nessi, indicare i metodi di studio: «non senza far precedere una introduzione teorica sul diritto in generale, oggetto comune delle scienze giuridiche».

Nel 1846 si delineò così una riforma che cercò di razionalizzare la Facoltà legale. Con il manifesto del magistrato della riforma ‘sopra gli studi’ del 5 di agosto, pubblicato poi l’11 dello stesso mese, si affermava che:

“venne rappresentato a S.M. il bisogno di riordinare gli studi della Facoltà di Leggi di cotesta Regia Università di Torino, per modo di renderne più compiuto l’insegnamento e procurare così agli studenti, cui è diretto, le cognizioni necessarie per le professioni alle quali si destinano”³⁴.

La durata del *cursum studiorum* venne fissata inderogabilmente per l’Ateneo torinese in cinque anni, con l’eccezione delle sedi distaccate di Chambery e Nizza, nelle cui Scuole continuò l’insegnamento per i primi due anni di corso, da proseguire poi a Torino. L’articolo 1 del Regolamento degli Studi Legali prescriveva che l’insegnamento della scienza del diritto fosse diviso in due corsi, uno ordinario, l’altro completivo, quest’ultimo destinato – secondo l’art. 9 del regolamento stesso – a coloro che aspiravano all’insegnamento nella Facoltà di Legge ed all’aggregazione al Collegio dei Dottori della stessa Facoltà³⁵. Con tale riforma «furono create le cattedre di Storia del diritto, Economia politica, Diritto pubblico ed internazionale, Diritto amministrativo»³⁶ ed anche quelle di Principii razionali del diritto e Teoria delle prove civili e criminali. In particolare erano previsti, per il corso completivo, gli insegnamenti di Diritto pubblico ed internazionale e Diritto amministrativo, entrambi della durata di un anno, e di Economia politica della durata di due anni.

Erano, pertanto, previsti due distinti esami di laurea: il primo si collocava al termine dei cinque anni e consisteva in un’esposizione scritta su temi estratti a sorte, seguita da quattro o sei tesi ciascuno, riguardanti lo stesso soggetto dei temi. Il secondo esame di laurea, al termine del corso completivo, si svolgeva con una disputa pubblica dinnanzi al Collegio dei Dottori della Facoltà.³⁷

³⁴ *Collezione celerifera delle leggi pubblicate nell’anno 1846*, Torino, Tipografia dei fratelli Favale 1846, p. 451.

³⁵ Come sottolineato da GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica* in Clara Silvia Roero (a cura di), *Dall’Università di Torino all’Italia unita. Contributi dei docenti al Risorgimento ed all’Unità*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2013, p. 7, al Collegio dei Dottori si accedeva tramite un esame piuttosto impegnativo davanti ad una Commissione composta da membri del Collegio: proprio tra coloro che riuscivano ad entrare in tale Collegio venivano scelti gli incaricati per supplenze d’insegnamenti ed erano autorizzati a tenere corsi privati o ad essere ‘ripetitori’ di insegnamenti nel Collegio delle Province, come fece Pietro Luigi Albini.

³⁶ BRIANO, *Cesare Alfieri di Sostegno ...*, 1862 cit., p. 34.

³⁷ Così prevedeva l’articolo 36 del Regolamento degli Studi legali nella Regia Università di Torino.

Come già aveva auspicato alcuni anni prima il professore Pietro Luigi Albini, richiamandosi anche a Napione³⁸ ed affermando che «lo stromento più acconcio per esprimere le idee e i concetti giuridici non può essere che quello stesso con cui il popolo esprime ogni altra sua idea o concetto»³⁹, l'art. 14 del Regolamento stabiliva che i trattati e le lezioni – ad eccezione di quelli sul diritto romano e canonico, per i quali venne mantenuta la lingua latina – dovessero essere tenuti in lingua italiana⁴⁰. L'Albini sosteneva che: «bisognerebbe «tradurre le voci e le frasi nazionali esprimenti i concetti giuridici in lingua latina»; ma allora, si chiedeva il giurista vigevanese, «a qual prò tutta questa fatica, se i giovani, valendosi poi [...] delle cognizioni acquisite nelle scuole, debbono esprimersi in italiano, e non in latino?»⁴¹

Nel 1851 anche il professore Matteo Pescatore, svolgendo una relazione che illustrava il lavoro della Commissione volto a riorganizzare gli studi in legge, affermava che «l'idea moderna è la sostanza ed il fine delle nostre ricerche: così la lingua nazionale, indivisibile compagna dell'idea moderna medesima, dovrà esserne la forma o la veste»⁴².

Il professor Albini riteneva che

“ci troviamo in un'epoca opportunissima a ridurre l'insegnamento legale a migliore condizione, mercecché si attende alla riforma generale della patria legislazione, riforma che domanda necessariamente anche il riordinamento degli studi legali, affinché siano in armonia collo stato della legislazione e coi progressi della scienza del diritto”⁴³.

Analogamente il conte Federico Sclopis – scelto da Cesare Alfieri di Sostegno per essere preposto, con il Siccardi, alla riforma dell'insegnamento legale – affermava che

“l'epoca della ristaurazione delle leggi patrie (...) non andrà disgiunta da un grande miglioramento di studi, poiché sarebbe un dissimulare l'autorità delle nuove leggi con sì

³⁸ GIOVANNI FRANCESCO GALEANI NAPIONE, *Dell'uso e dei pregi della lingua italiana*, Milano, Nicolò Bettoni, 1824.

³⁹ ALBINI, *Saggio analitico sul diritto* ..., 1839 cit., p. 327. Nella recensione del Mittermaier si riportava infatti che: “Molto interessanti sono le riflessioni che fa l'autore [p. 316] sulla composizione dei libri scolastici, sulle università e sulla necessità che il professore non creda di aver fatto il suo ufficio con lo stancare unicamente la memoria dei giovani, ma dia opera ad educare il loro intelletto alla scienza e addestrarli a pensare da sé. Egli fa inoltre delle osservazioni sull'insegnamento in lingua latina [p. 326]. Tutte poi le discussioni fatte dall'autore lo dimostrano uno degli scrittori animati dal più eccellente spirito scientifico, che con profondi studi si è impossessato del suo soggetto. Ora non ci rimane che a fare un voto, che le sue viste e i suoi progetti vengano presto accolti da quelli che in Italia hanno autorità nella direzione delle università”.

⁴⁰ *Collezione celerifera delle leggi* ..., 1846 cit., p. 10.

⁴¹ ALBINI, *Saggio analitico sul diritto*...1839 cit., pp 307 e ss.

⁴² MATTEO PESCATORE, *Progetto di riordinamento della Facoltà di Legge proposto da una Commissione universitaria colla successiva relazione al Ministro*, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», vol. III, Torino, 1851, p. 567.

⁴³ ALBINI, *Saggio analitico sul diritto* ..., 1839 cit., p. 10

unanime plauso tra noi promulgate, se ad esse non si conformassero le regole del pubblico insegnamento del diritto, e quelle non bene armonizzassero co' progressi delle scienze e dell'incivilimento"⁴⁴.

Il professor Albini aveva promosso un prospetto⁴⁵ per il riordinamento della Facoltà di leggi che prevedeva, nell'ordine da lui tracciato, l'introduzione di una cattedra di Enciclopedia e metodologia politico-legale⁴⁶, che avrebbe dovuto consistere

“in una succinta e ragionata esposizione di tutto ciò che forma l'oggetto della scienza del diritto, della scienza stessa coi diversi rami nella quale essa si divide, facendo conoscere i rapporti e la connessione sì delle parti dell'oggetto della scienza, che dei rami di questa onde avere una chiara ed adeguata idea dell'intera scienza”⁴⁷,

seguita dalla Filosofia del diritto (denominata Diritto naturale privato e pubblico), dalla Storia del diritto (Storia del diritto romano e patrio), dal Diritto romano, dal Diritto civile,

⁴⁴ Tale affermazione dello Sclopis veniva citata dallo stesso Albini che rimandava a: FEDERICO SCLOPIS, *Di alcune opere d' economia ragguardanti all'Italia*, «Annali di Giurisprudenza», fasc. ottobre 1838, p. 393.

⁴⁵ ALBINI, *Saggio analitico sul diritto...* 1839 cit., p. 312. L'autore propone – in dettaglio – questo piano di studi legali che ritiene sia il più adatto: Nel primo anno il giovane avrebbe dovuto seguire le seguenti lezioni: 1. Enciclopedia giuridica e metodologia; 2. Diritto naturale; 3. Storia del diritto romano con una breve storia del diritto in generale; 4. Prima parte del corso storico-dogmatico di diritto romano; 5. Storia dello Stato e della Chiesa. Nel secondo anno: Seconda parte del corso storico-dogmatico di diritto romano; 2. Esegisi del diritto romano; 3. Diritto penale, diritto processuale penale e diritto di polizia; 4. Storia del diritto patrio; 5. Storia dello Stato. Nel terzo anno: 1. Diritto civile patrio; 2. Diritto ecclesiastico; 3. Economia politica; 4. Diritto amministrativo; 5. Diritto internazionale; 6. Eloquenza forense. Nel quarto anno: 1. Diritto commerciale e marittimo; 2. Diritto processuale civile e amministrativo; 3. Scienza della legislazione e amministrazione pubblica; 4. Statistica; 5. Eloquenza forense.

⁴⁶ Proprio al professor Albini venne poi conferita la cattedra di *Enciclopedia del diritto ossia Introduzione generale alla scienza del diritto*, che sia aprì nel 1846 con la sua prolusione PIETRO LUIGI ALBINI, *Per l'inaugurazione della cattedra di enciclopedia e storia del diritto nelle R. Università di Torino. Discorso dell'avvocato professore Pietro Luigi Albini detto il 6 novembre 1846*, Novara, Tipografia di Pasquale Rusconi, 1847 e poi l'anno successivo con la prelezione *Del bisogno speciale degli studi giuridici nei tempi presenti: prolusione per la riapertura del corso di Enciclopedia e storia del diritto detta il 6 dicembre 1847 nella Regia Università di Torino* (non sono presenti né il luogo né il nome dell'editore). Anche al terzo anno di questo insegnamento il professor Albini tenne il 7 dicembre 1848 'l'allocuzione' agli studenti di Enciclopedia e storia del diritto *I tempi di guerra e gli studi*, Torino, Paravia e comp., 1848. A partire dall'anno accademico 1849-1850 l'insegnamento passò all'avvocato Giuseppe Buniva. Sull'insegnamento dell'*Enciclopedia del diritto* si rimanda tra gli altri a MARIA ADA BENEDETTO, *Vico in Piemonte: contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell'età del risorgimento*, Torino, Accademia delle Scienze, 1852, pp. 148 e 150; LUIGI LACCHÈ, *Il canone eclettico: alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39, 2010, p. 218 e MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette e Ottocento: il caso della Lombardia*, in Maria Gigliola Di Renzo Villata (a cura di e con un saggio introduttivo di), *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 83.

⁴⁷ ALBINI, *Saggio analitico sul diritto ...*, 1839 cit., pp. 371- 372. Il fatto che l'Albini propugnasse l'introduzione dell'insegnamento di Enciclopedia del diritto viene notato anche nella recensione del Mittermaier in cui si afferma che: «Una enciclopedia e metodologia legale è indispensabile» (LOSANO, *Alle origini della filosofia del diritto a Torino ...*, 2013 cit., p. 81).

commerciale, criminale, includendo anche l'Enciclopedia politica, la Statistica, il Diritto amministrativo, il Diritto internazionale e la Procedura civile e criminale. Albini riteneva che fosse importante anche l'inserimento di un corso di eloquenza forense negli ultimi anni del *cursus studiorum*, in modo che gli studenti potessero diventare anche buoni oratori. Egli sosteneva infatti che l'eloquenza non fosse:

“come per molti si crede, l'arte di alterare la verità, di dare al falso l'apparenza di vero colla pompa di sonanti parole, di affascinare i lettori o gli uditori con prestigii oratorii. Io intendo per essa l'arte di esporre con chiarezza e proprietà i nostri concetti secondo la natura del concetto o del fine proposti”.

Tali osservazioni dell'Albini fanno pensare all'istruzione legale nell'Italia odierna ove si presta poca attenzione all'eloquenza giuridica e, in generale, si può constatare una certa trascuratezza verso gli elementi formali nella preparazione del giurista (quali ad esempio una maggiore precisione nel lessico giuridico ovvero una più attenta formazione volta ad acquisire capacità di argomentazione giuridica), forse basandosi su un'errata equivalenza – già evocata dall'Albini nel suo testo – per cui la concentrazione sulla precisione formale coinciderebbe con una carenza di contenuti. Dal testo dell'Albini si può trarre un insegnamento ancora attuale per cui «l'eloquenza ha per principale requisito la somma perizia della lingua che s'adopera, è necessaria del pari al legislatore, all'uomo di stato, al magistrato, all'avvocato»⁴⁸: nella seconda metà dell'Ottocento questo aspetto della preparazione del futuro giurista veniva valorizzato e curato, come viene testimoniato dalla rilevanza nella carriera del giurista del momento della lettura della prolusione, e andrebbe maggiormente seguito anche nella preparazione giuridica degli studenti attuali.

Anche nella successiva opera *Enciclopedia del Diritto ossia Introduzione generale alla scienza del diritto*⁴⁹ l'Albini asseriva che il giurista dovesse anche coltivare l'eloquenza, che per l'avvocato aveva una sua specificità: «la chiarezza, l'ordine, la concisione, la proprietà, e una severa semplicità sono le ordinarie e principali sue prerogative».

Il professor Albini pensava che potessero bastare undici docenti, per tenere tutti i corsi, senza che quindi ci fosse un eccessivo aggravio per le finanze dell'Ateneo:

“questo corso sarebbe conciliabile con l'ordinamento attuale delle scuole legali. Poiché nelle scuole universitarie provinciali potrebbero essere insegnate le materie del primo e secondo

⁴⁸ ALBINI, *Saggio analitico sul diritto* ..., 1839 cit., p. 225.

⁴⁹ PIETRO LUIGI ALBINI, *Enciclopedia del Diritto ossia Introduzione generale alla scienza del diritto*, Torino, Mussano, 1846, p. 192.

periodo, e sarebbero sufficienti tre professori (...) ⁵⁰. Con questa distribuzione il numero attuale dei professori della R. Università di Torino (essendo otto) sarebbe sufficiente per l'insegnamento delle altre materie" ⁵¹.

Con la riforma Alfieri si realizzò quanto auspicato da Albini relativamente all'introduzione della cattedra di Enciclopedia del Diritto, il cui insegnamento venne affidato proprio a lui, così come quello della Storia del diritto. Il fatto che l'Albini fosse favorevole all'introduzione di tale insegnamento è conseguenza anche del suo interesse e dei contatti che egli ebbe con studiosi tedeschi: infatti, nel già citato *Saggio*, quando ne promuoveva l'inserimento nel piano di studi per gli studenti non mancava di ricordare che l'Enciclopedia:

“già da oltre a un mezzo secolo è adottata e praticata nelle università d'Alemagna, e già sono molt'anni che venne introdotta anche nelle università della monarchia austriaca. L'uso continuato per sì lungo tempo, il fiorente stato dell'insegnamento specie giuridico nelle università tedesche e il grande numero di uomini dottissimi che vi si formano, possono servire di sufficiente confermazione dell'utilità or dianzi dimostrata di questa branca d'insegnamento preparatorio” ⁵².

Gli altri insegnamenti, per l'anno accademico 1846-1847, vennero così distribuiti: Istituzioni di diritto romano a Ilario Filiberto Pateri, Diritto Romano a Giovanni Battista Amossi, Istituzioni di diritto canonico a Giovanni Nepomuceno Nuytz, Diritto Canonico a Michelangelo Tonello, Principii razionali del diritto a Felice Merlo ⁵³, Codice civile (con un primo e un secondo corso) a Gaspare Cesano, Eugenio Leandro Sacco e Enrico Precerutti, Diritto penale a Luigi Genina, Diritto commerciale e Procedura civile e penale a Gian Francesco Vachino e, infine, Teoria delle prove a Matteo Pescatore ⁵⁴.

⁵⁰ Dopo i primi due anni nelle scuole universitarie provinciali, lo studente doveva poi spostarsi a Torino per proseguire gli studi.

⁵¹ ALBINI, *Saggio analitico sul diritto...* 1839 cit., p. 314.

⁵² Ivi, p. 277.

⁵³ Il nuovo insegnamento di Principii razionali del diritto si apre con la prolusione del 17 dicembre 1846 di FELICE MERLO, *Per l'inaugurazione della cattedra di principii razionali o sia di filosofia del diritto*, in *dei Principii razionali del diritto. Lezioni del professor Felice Merlo compendiate ad uso degli studenti della Facoltà legale nella R. Università di Torino*, Torino, Tipografia di Enrico Mussano, 1847. Con il regio decreto del 31 maggio 1848 l'insegnamento dei *Principii razionali del diritto* fu poi collocato nel corso completo: di tale ricollocazione si dolse l'Albini che sosteneva un ritorno all'originale impostazione del Regolamento Alfieri del 1846.

⁵⁴ Presso l'Archivio di Stato di Torino è conservata una lettera dell'8 ottobre 1846, nella quale il presidente del magistrato della riforma, Cesare Alfieri di Sostegno, trasmette al reggente del Ministero dell'Interno un progetto di un Regio Biglietto, da rassegnare alla firma di sua maestà, nella quale sono indicati i trattati che i professori ed i reggenti della Facoltà di Legge dell'Università di Torino avrebbero dovuto spiegare nell'anno accademico 1846-47.

Il dibattito sull'istruzione legale restò vivo anche negli anni successivi a questo primo contributo del professor Albini, in particolare all'interno della *Società d'Istruzione e d'educazione*, sorta nel 1849 sotto l'egida di Vincenzo Gioberti con il fine, secondo l'art. 2 dello Statuto della società stessa, di migliorare l'istruzione e l'educazione e la condizione degli insegnanti⁵⁵. Lo scopo di tale associazione venne delineato da Antonio Rayneri nell'assemblea costitutiva e il suo discorso fu riprodotto sul primo numero del *Giornale della Società d'istruzione e d'educazione*:

“la nostra società può grandemente coadiuvare per mezzo dei socii delle province a fondare nuovi asili d'infanzia, a fondare e migliorare le scuole elementari, a fondare scuole femminili, scuole serali e domenicali, scuole tecniche ed a somministrare i mezzi per attuarle e governarle rettamente: lo stesso si dica per le secondarie”⁵⁶.

Nel primo numero di tale pubblicazione si leggeva altresì che il Rayneri aveva affermato che – tramite tale associazione – si unirono «non solo i naturalisti e gli studiosi delle scienze esatte, ma quanti sono gli interpreti e gli apostoli delle lettere e delle arti, del diritto, de' doveri, delle scienze umane e divine» con lo scopo di «formare una generazione più saggia, più pia, più generosa della nostra, e Italia sarà»⁵⁷.

⁵⁵ In merito agli obiettivi e al programma della *Società d'Istruzione e d'educazione* si rimanda a *Relazione degli atti e dei dibattimenti costitutivi della società*, «Giornale della Società d'Istruzione e d'educazione», 1849, pp. 1-20 e *Statuto organico della Società per l'Istruzione ed educazione*, «Giornale della Società d'Istruzione e d'educazione», 1849, pp. 54-56. Sull'attività dell'associazione si rimanda a MARGHERITA ROMANO, *Il giornalismo pedagogico nel Risorgimento in Torino*, «Rivista Pedagogica», anno 18, fascicolo 9, Milano, 1925, GIORGIO CHIOSSO, *L'educazione del popolo nei giornali piemontesi per la scuola*, in Giorgio Chiosso (a cura di), *Scuola e stampa nel Risorgimento: giornali e riviste per l'educazione prima dell'Unità*, Milano, Franco Angeli, 1989 e al recente articolo di CHIARA PIZZARELLI, *L'istruzione matematica secondaria e tecnica da Boncompagni a Casati 1848-1859: il ruolo della Società d'Istruzione e di Educazione*, «Rivista di Storia dell'Università di Torino», II, 2, 2013, pp. 26-31.

⁵⁶ Il discorso pronunciato dal Rayneri in occasione dell'assemblea costitutiva della *Società d'istruzione e d'educazione* svoltasi a Torino il 29 gennaio 1849 è stato pubblicato in «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», 1850, pp. 6-7.

⁵⁷ «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», Torino, 1850, pp. 613-632. Il sacerdote Giovanni Antonio Rayneri coniugò l'attività di istitutore con quella di autore di testi ed articoli a carattere pedagogico-didattico, pubblicati sia su «L'Educatore primario», sia sul «Giornale della società d'istruzione e d'educazione» e pubblicò due opere di un certo rilievo come GIOVANNI ANTONIO RAYNERI, *Primi principii della metodica*, Torino, G.B. Paravia, 1851 e GIOVANNI ANTONIO RAYNERI, *Della pedagogica*, Torino, G. Scioldo, 1877. Sulla vita di Giovanni Antonio Rayneri si rimanda a JOSÉ MANUEL PRELLEZO, *Il pensiero pedagogico e la politica scolastica. Il caso di G.A. Rayneri*, «Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni», I, 1994, pp. 149-167. Il Rayneri fu anche autore della *Prolusione per riapertura degli Studi nella Regia Università di Torino dal titolo Dell'unità delle scienze letta il 5 novembre 1856*, Torino, Stamperia Reale, 1856.

2. *L'insegnamento legale attraverso le proposte di Pietro Luigi Albini, Luigi Amedeo Melegari e Matteo Pescatore.*

Proprio al periodo 1849-1851 risalgono le tre relazioni dei professori Albini, Melegari⁵⁸ e Pescatore su progetti redatti per incarico ufficiale: il primo per conto della *Società* suddetta, il secondo e il terzo della Facoltà di Leggi.⁵⁹

La *Società* che, al momento della sua fondazione, raccolse le adesioni di 127 tra maestri e professori, in breve tempo raggiunse un migliaio di partecipanti e offrì al pubblico una testimonianza dei dibattiti che si svolgevano al suo interno in merito a tematiche pedagogiche, didattiche e di legislazione scolastica sul *Giornale della Società d'istruzione e d'educazione*.⁶⁰ È interessante notare che, anche quando cessò la pubblicazione del *Giornale della Società d'istruzione e d'educazione* nel 1853, e si decise di preferire la stampa di due

⁵⁸ Il Melegari era un esule emiliano, che per lungo tempo aveva vissuto in Svizzera dove aveva intrattenuto un'attiva collaborazione con Giuseppe Mazzini, ma se ne era poi distaccato ed aveva poi insegnato all'Università di Losanna. Al momento del suo arrivo a Torino mirò all'integrazione nell'ambiente culturale e politico subalpino, con la volontà di scrollarsi di dosso la fama della giovanile appartenenza mazziniana, superata da altri principi nel frattempo maturati, su cui insistette anche nel suo insegnamento, sempre prudente nei contenuti e costantemente orientato a sottolineare come la forma monarchico-rappresentativa fosse la migliore possibile, rispetto alle ormai da lui superate prospettive mazziniane. Sulla figura e sull'opera di Luigi Amedeo Melegari cfr. i molteplici contributi di GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della Facoltà giuridica torinese*, «Rivista di storia del diritto italiano», LXXVI (2003), pp. 5-30, pubblicato poi col titolo di *Gli esuli risorgimentali "maestri" nella Facoltà di "leggi" Antonio Scialoja, Luigi Melegari, Francesco Ferrara, Pasquale Stanislao Mancini*, in Renata Allio (a cura di), *Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento*, Torino, Sesto Centenario dell'Università, 2004, pp. 213-236 e GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Ideali e realismo, insegnamento e pratica giuridica. Luigi Amedeo Melegari* in Maria Gigliola. Di Renzo Villata (a cura di), *Lavorando al cantiere del Dizionario biografico dei giuristi. Tra bilanci e prospettive di ricerca*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 275-323. Per quanto concerne la vita si rimanda a ODOARDO ROMBALDI, *Luigi Amedeo Melegari (1805-1881)*, Reggio Emilia, 1981; GIOVANNI FERRETTI, *Luigi Amedeo Melegari a Losanna*, Roma, Vittoriano, 1941; CARLO GHISALBERTI, *L.A. Melegari e i costituzionalisti dell'Unità*, in Carlo Ghisalberti, *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Milano, Giuffrè, 1972 sia in DORA MELEGARI, *La Giovine Italia e la Giovine Europa, dal carteggio inedito di Giuseppe Mazzini e Luigi Amedeo Melegari*, Milano, Treves, 1906. Un contributo più recente è quello di CLAUDIA SARTORETTI, *La scienza del diritto costituzionale in Italia nella seconda metà dell'Ottocento: le lezioni di Luigi Amedeo Melegari*, «Diritto e società», I, 1996, pp. 67-105.

⁵⁹ Così come ricorda LUIGI FRANCHI, *Le fonti della legge Casati, Discorso letto il 12 novembre 1927 nell'Aula Magna della R. Università di Torino per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1927-1928*, «Annuario della Regia Università di Torino per l'anno 1927-1928», p. 23.

⁶⁰ La rivista, organo ufficiale della Società, pubblicava presso il tipografo Paravia – prima in fascicoli quindicinali e poi mensili – articoli di natura pedagogico-didattica, gli atti del Ministero della Pubblica Istruzione e i resoconti delle sedute e delle attività promosse dall'associazione dal 1849 fino a tutto il 1852. Nato dalla fusione tra «L'educatore» e «L'Istruzione», il «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione» era diviso in quattro sezioni: la prima comprendeva gli studi critici, scientifico-letterari e statistici relativi all'istruzione ed all'educazione; la seconda gli atti della Società; la terza i documenti ufficiali intorno all'insegnamento pubblico; la quarta la bibliografia e la corrispondenza. Cfr. in proposito GIORGIO CHIOSSO, *La stampa pedagogica e scolastica in Italia*, Brescia, La scuola, 1997, pp. 365-367 e MARIA CRISTINA MORANDINI, *Scuola e nazione: maestri e istruzione popolare nella costruzione dello Stato unitario (1848-1861)*, Milano, Vita e pensiero editrice, 2003, pp. 210 e ss.

distinte testate ovvero *La rivista dell'Università e dei collegi* e *L'Istitutore*: la prima rivista fu affidata ad una commissione nominata dalla *Società* stessa di cui facevano parte fra gli altri – oltre al presidente Cadorna – anche l'Albini e il Rayneri e, invece, della redazione e direzione de *L'Istitutore* fu incaricato Domenico Berti⁶¹.

Tra i suoi membri si annoveravano lo stesso Cesare Alfieri di Sostegno e Carlo Bon-Compagni di Mombello⁶², che furono rispettivamente il primo e il secondo ministro della pubblica istruzione, dopo la riforma approvata con regia lettera patente del 30 novembre 1847 per cui

“la suprema direzione dell'istruzione pubblica è oggetto di tale rilevanza che abbiamo giudicata conveniente l'istituzione di un Dicastero apposito il quale esclusivamente vi attenda e sia utile centro di unità e di azione direttiva”⁶³.

Furono aboliti il magistrato della riforma, la Deputazione degli Studi di Genova, i consigli di riforma e i magistrati sopra gli studi in Sardegna e fu costituito un unico Consiglio superiore della pubblica istruzione presso il Primo Segretario di Stato, sostituendo così i numerosi organismi che governavano in maniera difforme gli atenei di Torino, Sassari, Cagliari e Genova, che nel passato avevano trovato una giustificazione per la realtà composita del Regno⁶⁴. Tale riforma si inserisce nel programma di costruzione dell'unità statale voluto

⁶¹ CHIOSSO, *L'educazione del popolo nei giornali piemontesi per la scuola ...*, 1989 cit., p. 58.

⁶² Anche Carlo Bon-Compagni di Mombello fu professore di diritto costituzionale alla Facoltà giuridica dell'Università di Torino e aprì il suo corso con alcune lezioni su *La tradizione liberale piemontese. Lezioni preliminari al corso di Diritto costituzionale*, Torino, Stamperia Reale, 1867. Sulla vita e le opere di Carlo Bon-Compagni di Mombello può essere utile consultare FRANCESCO TRANIELLO, *Carlo Bon-Compagni di Mombello in Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 11, Roma, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1969, pp. 695-703; LUIGI AMEDEO DI LAMPORO, *Della vita e delle opere di Carlo Bon-Compagni di Mombello*, in *Il risorgimento italiano: biografie storico-politiche d'illustri italiani contemporanei*, Milano, Vallardi, 1884; MARIA CRISTINA MORANDINI, *Educazione scuola e politica nelle "Memorie autobiografiche" di Carlo Bon-Compagni*, Milano, Vita e pensiero, 1999. Vanno segnalati anche i contributi più recenti di PAOLA CASANA, *Tra pensiero ed azione. Carlo Boncompagni e l'unificazione italiana* in Paola Casana, *Gli "strumenti" del Risorgimento nazionale*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 109-173, poi edito e rielaborato in PAOLA CASANA, *Un costituzionalista al servizio dello Stato: Carlo Boncompagni di Mombello e l'unificazione italiana*, in Clara Silvia Roero (a cura di), *Dall'Università di Torino all'Italia unita ...*, 2013 cit., pp. 59-96. Lo stesso Bon-Compagni di Mombello, divenuto ministro della Pubblica istruzione nel 1848, invitò a Torino Luigi Amedeo Melegari, con una lettera in cui si affermava che «le dottrine si desiderano liberali, non rivoluzionarie». Il Melegari fu il primo a tenere la cattedra di Diritto Costituzionale dopo la concessione dello Statuto Albertino e aprì il suo corso con una prolusione sul valore degli elementi morali nel governo costituzionale di cui si dava notizia nel necrologio di Luigi Amedeo Melegari scritto da ATTILIO BRUNIALTI, *Necrologio di Luigi Amedeo Melegari*, in *Annuario per la Regia Università di Torino per l'anno accademico 1881-1882*, Torino, 1882, p. 113. Va altresì ricordata la successiva prolusione *Sulla moderazione negli ordini rappresentativi*, «Il Risorgimento», 29 e 30 novembre del 1851.

⁶³ *Collezione celerifera delle leggi pubblicate nell'anno 1847*, Torino, Tip. dei fratelli Favale, 1847, p. 788.

⁶⁴ FLORIANA COLAO, *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano, Giuffrè, 1995, p. 11.

da Carlo Alberto: con questo provvedimento, pertanto, entrate e spese di ciascuna sede erano tolte ai corpi universitari dei singoli atenei, e attribuite al bilancio del nuovo dicastero⁶⁵. Fu lo stesso Cesare Alfieri di Sostegno a suggerire a Carlo Alberto la creazione di un Ministero della pubblica istruzione e «per uno scrupoloso sentimento di delicatezza»⁶⁶ ritenne di dover rinunciare alla nomina a ministro della pubblica istruzione, ma fu dissuaso dal conte di Revel, il quale – con una lunga lettera – lo esortava così: «pensez aux chagrins, aux peines et aux graves embarras que vous allez causer au Roi, a cè Roi que vous servez avec tant de zéle, de devoument et d'attachement depuis plus de vingt ans»⁶⁷.

Attraverso il *fil rouge* delle prospettive dell'insegnamento giuridico possiamo godere di una visione retrospettiva su questo periodo – a distanza di ottant'anni dalle critiche del *Giornale della Società d'Istruzione e d'educazione* – sfogliando le pagine dell'Annuario della Regia Università di Torino del 1927-1928, dove fu pubblicato il discorso inaugurale dell'anno accademico tenuto dal pavese Luigi Franchi. Il professore tratteggiava così la creazione del Dicastero della Pubblica istruzione:

“un Ministero della pubblica istruzione non vi fu che nel 1847, presieduto da quel Cesare Alfieri, la cui immagine troneggia in questi portici e il cui nome forma sempre una bella tradizione della vita italiana”⁶⁸.

Franchi riteneva che la ‘*pubblica istruzione*’ costituisse una conseguenza della corrente di pensiero che desiderava che, nel campo dell'istruzione, lo Stato si sostituisse all'azione di associazioni e congregazioni religiose fino ad allora «dominatrici quasi assolute»⁶⁹.

Tre anni dopo, l'ufficio del Ministero della pubblica istruzione era ancora recente ma già oggetto di aspre critiche: si potevano, infatti, leggere alcuni commenti retrospettivi

⁶⁵ RODOLICO, *Il primo Ministro della Pubblica Istruzione Cesare Alfieri ...*, 1942-43 cit., p. 438.

⁶⁶ Ivi, p. 441.

⁶⁷ BERTI, *Cesare Alfieri ...*, 1877 cit., lettera del 4 dicembre 1847, p. 20. Lo stesso Domenico Berti, professore di filosofia morale presso l'Università di Torino, fu ministro dell'Istruzione pubblica: infatti nel 1865, dopo il ritiro del ministro Lanza e il passaggio del barone Natoli al Ministero dell'Interno, il professor Berti fu chiamato a ricoprire l'incarico di ministro della Pubblica istruzione ma rifiutò l'incarico. Successivamente, rinnovatasi la Camera dei Deputati con il governo La Marmora, il Berti venne nuovamente invitato a far parte del Ministero dell'Istruzione Pubblica e, in questa occasione, accettò (in proposito si richiama FELICE DANEO, *Il commendatore Domenico Berti Deputato di Aosta e Ministro dell'istruzione pubblica*, Mondovì, Issoglio 1866 e GIAN PAOLO NITTI, *Domenico Berti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 9, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1967, pp. 511-514). Egli fu altresì membro della *Società d'istruzione e d'educazione* e, su invito del Comitato torinese della società stessa, scrisse una relazione sul progetto del professor Melegari di riordinamento dell'istruzione pubblica. La relazione e il progetto sono pubblicati in *Studi e proposte intorno alla pubblica istruzione in Piemonte*, Pinerolo, G. Chiantore, 1851.

⁶⁸ FRANCHI, *Le fonti della legge Casati ...*, 1927-1928 cit., p. 16.

⁶⁹ *Ibidem*.

decisamente sfavorevoli pubblicati sul già citato *Giornale della Società d'Istruzione e d'educazione*, in cui si affermava che:

“dappoichè la pubblica istruzione ebbe anche l'onore di un ministro analogo agli altri dello Stato, che mettesse anche essa al pari degli altri ordinamenti del governo pubblico, si videro bene gli altri ordinamenti dilatarsi e crescere e migliorarsi; ma questo andò quasi sempre di male in peggio”⁷⁰.

La ragione di tale cattivo andamento doveva essere attribuita, secondo tale articolo, al fatto che «ministro vero della pubblica istruzione non ci fu o non si mostrò mai»⁷¹. Sentenza durissima per i Ministri che erano già stati in carica: si addebitava a Cesare Alfieri di Sostegno, Carlo Bon-Compagni di Mombello, Carlo Cadorna e a Cristoforo Mameli la mancanza di «pratica vera e volontà risoluta».

Non mancava peraltro una polemica quanto mai attuale: infatti, tra le righe del giornale è possibile scorgere una 'frecciatina' riguardo alla pensione di lire 6000 attribuita al ministro Alfieri di Sostegno, che gravava sul bilancio della pubblica istruzione⁷². Non solo, si insinuava altresì che

“non è nuova la voce che il ministero ha qualche compromesso con Roma e col clero del nostro regno intorno alla pubblica istruzione; il qual compromesso pare che si conduca con un non si sa che di misterioso, per cui coll'avarizia finanziaria e col negare le sorti dovute agli insegnanti si tiene in ritardo ed in hasso l'istruzione media e laicale, e si dà campo alla libertà d'insegnamento predicandola e incamminandola”⁷³.

L'auspicio era quello che l'approdo al Ministero nel 1850 del senatore Gioja, le cui idee liberali sui rapporti fra Stato e Chiesa erano note, potesse apportare un cambiamento alla situazione⁷⁴.

Nel 1851 il professor Melegari così si espresse sui passati ministri della pubblica istruzione:

⁷⁰ *Dei vari Ministri succedutisi nella pubblica istruzione in Piemonte*, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», II, vol. II, Torino, 1851, p. 725. L'articolo non riporta l'autore.

⁷¹ Ivi, p. 727.

⁷² Ivi, p. 730.

⁷³ Ivi, p. 732.

⁷⁴ Ivi, pp. 732-734. Sulla figura di Pietro Gioja cfr. AMEDEO MOSCATI, *I ministri del 1848*, Napoli, Edizione del Comitato napoletano, 1948, pp.124-131 e GIUSEPPE MONSAGRATI, *Pietro Gioja*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2001, pp. 140-142. Sulle successive dimissioni del ministro Gioja si può confrontare ROSARIO ROMEO, *Cavour e il suo tempo (1842-1854)*, Bari, Laterza, 1977, pp. 548-550.

“l’azione del ministro della pubblica istruzione è parsa soverchiamente temperata, per non dire paralizzata, negli andirivieni dei Consigli molteplici e diversi, delle varie commissioni a traverso di cui si svia, si sperpera la sua responsabilità; e la macchina perciò difetta sovente, per mancanza di semplicità, di quell’impulso necessario alla natura del servizio che deve fare”⁷⁵.

Il giudizio sulle persone dei ministri era però meno severo, infatti il professor Melegari affermava che «le buone istituzioni sono quelle che rendono abili all’uopo gli uomini anche meno eccellenti che sono loro preposti e non quelle che traggono unicamente la loro eccellenza da quella degli uomini che la dirigono»⁷⁶. Da queste parole si può desumere come egli attribuisse l’inefficacia dell’azione ministeriale alla cattiva organizzazione degli uffici e non all’incapacità dei singoli ministri.

Due anni prima – poco dopo l’introduzione dello Statuto Albertino – proprio sulle pagine del *Giornale della Società d’Istruzione e d’educazione*, il professor Albini aveva proposto la creazione di alcune commissioni *ad hoc* con il compito di riferire sulla situazione della pubblica istruzione, affermando che «il destino della libertà di cui salutiamo i primordii dipende dall’istruzione e dall’educazione, perché l’avvenire della società è in mano alla generazione che sorge»⁷⁷.

Membri della commissione istituita per riferire sullo stato dell’insegnamento legale erano lo stesso Albini e i professori Melegari, Tonello e Buniva: il loro compito era anche quello di proporre le riforme che credessero opportune al miglioramento dell’istruzione legale⁷⁸.

Come si legge dal resoconto, il lavoro della commissione dei suddetti giuristi si concentrò su quattro punti: l’organizzazione complessiva degli insegnamenti impartiti, i singoli insegnamenti, il sistema degli esami e l’elaborazione di proposte di cambiamento. Il progetto di riforma elaborato dalla commissione colpisce per i tratti ‘rivoluzionari’ e innovativi, che offrono un’idea più chiara sulle convinzioni dei membri della commissione sull’insegnamento universitario: essi proposero, infatti, un sistema di riforma in cui ciascun professore non fosse titolare del diritto esclusivo di insegnare una materia per cui «ogni

⁷⁵ LUIGI AMEDEO MELEGARI, *Relazione del prof. Melegari e progetto della Facoltà di Legge*, in *Studi e proposte intorno alla pubblica istruzione in Piemonte*, Pinerolo, G. Chiantore, 1851, p. 13.

⁷⁶ Ivi, p. 15.

⁷⁷ PIETRO LUIGI ALBINI, *Proposta dell’avvocato professore Albini*, «Giornale della Società d’istruzione e d’educazione», Torino, 1849, p. 105.

⁷⁸ *Progetto di riordinamento della Facoltà di diritto e dell’insegnamento politico-legale*, «Giornale della Società d’istruzione e d’educazione», Torino, 1849, pp. 540 e ss.

materia non è più infeudata a un professore»⁷⁹, ma che ogni docente avesse facoltà di tenere lezione per ogni ramo del diritto.⁸⁰

Non solo professori, ma anche dottori aggregati alla Facoltà e dottori in legge avrebbero potuto esercitare questa funzione, con l'assenso del Consiglio superiore della pubblica istruzione per i primi e l'autorizzazione della Facoltà per i secondi⁸¹. La Commissione riteneva che questa 'libera concorrenza' fra professori, dottori aggregati e dottori in legge avrebbe giovato alla qualità dell'insegnamento: infatti, gli studenti avrebbero potuto facilmente porre rimedio alla scelta di un professore mediocre, scegliendo di frequentare i corsi di un altro docente. Tutto ciò senza aggravio per le spese dello Stato, perché i cosiddetti 'corsi liberi' avrebbero dovuto essere pagati dagli stessi studenti, in proporzione alla durata del corso. Alla possibile obiezione per cui il fatto che i corsi fossero a pagamento avrebbe ristretto l'accesso agli studenti privi di mezzi, la commissione rispondeva che lo Stato aveva il dovere di garantire l'istruzione elementare, ma non quella 'scientifica'. Secondo la commissione sarebbe stato ingiusto, infatti, «trarre dalla borsa di tutti i cittadini una spesa che tornerebbe a vantaggio di pochi»⁸² ed essa prevedeva comunque l'ammissione gratuita a tali corsi per gli studenti meritevoli, ma di mezzi modesti. La commissione aderiva quindi al modello tedesco del *Privatdozent* che fu poi seguito sia nel successivo progetto presentato dalla commissione presieduta dal Melegari del 1851, sia nel progetto Cibrario del 1854, per poi avere infine una realizzazione – almeno nel testo della legge – con la Legge Casati del 1859.

Secondo i giuristi che redassero tale progetto, il fatto di scegliere personalmente i corsi e di doverli pagare avrebbe indotto gli studenti ad una maggiore assiduità nella frequenza e ad uno studio più diligente. In parte, la libertà accordata agli studenti veniva limitata per quelli del primo anno: la commissione sottolineava l'idea – cara, come già detto, in particolare al

⁷⁹ Ivi, p. 553.

⁸⁰ Su questo progetto si esprimerà pochi anni dopo Domenico Berti, in occasione della stesura di una relazione al progetto Melegari di riforma della Facoltà legale, affermando che il principio della libertà dell'insegnamento universitario era stato sostenuto "da una Commissione eletta dallo stesso Comitato (Comitato centrale torinese) e di cui erano membri l'avvocato Buniva ed il cavaliere Tonello i quali mutarono poscia d'avviso". L'invito del ministro Mameli a formulare proposte per la formulazione di un codice universitario, si era risolto proprio con la sopra citata *Relazione del prof. Melegari e progetto della Facoltà di Legge* – accompagnata dalla relazione di Domenico Berti di cui sopra- in *Studi e proposte intorno alla pubblica istruzione in Piemonte ...*, 1851 cit., p. XXI.

⁸¹ Ivi, p. 554.

⁸² Ivi, p. 555.

professor Albini⁸³ – della necessità di seguire obbligatoriamente l’insegnamento di Enciclopedia del diritto motivandola così:

“questa restrizione fu motivata dalla considerazione per cui questi studi dovrebbero logicamente precedere gli altri, e che gioverebbe il fare esperimento dell’attitudine dei giovani alle scienze giuridiche e politiche, onde non avventurare a perdita di tempo e di danari che non presenta speranza di riuscita”⁸⁴,

ed affermava altresì che l’utilità di questo insegnamento introduttivo era giustificata anche da evidenti ragioni di

“metodologia e [dal]la necessità di presentare al giovane il complesso della scienza cui intende applicarsi, la natura e il carattere della medesima, le diverse parti in cui si divide e il nesso che le congiunge, i rapporti di questa scienza con le altre”⁸⁵.

Lo stesso spirito che aveva animato la proposta dell’Albini pareva sotteso al progetto di legge presentato alla Camera dal Ministro Bon-Compagni di Mombello il 7 giugno 1848: nella discussione di tale progetto si affermò, infatti, che un’amministrazione accentrata della pubblica istruzione fosse condizione per «la formazione di una classe nazionale di uomini che reggono e illustrano la Nazione»⁸⁶. Tale progetto fu approvato nel 1848 e stabilì che ogni sede universitaria fosse governata da un Consiglio universitario elettivo, che doveva occuparsi dell’andamento dei singoli atenei, mentre il Consiglio Superiore della pubblica istruzione – introdotto con la menzionata riforma del 30 novembre 1847 – veniva considerato come un organo prettamente consultivo, da affiancare al Ministro. Il professore Domenico Berti⁸⁷ definì il Consiglio superiore della Pubblica istruzione come il ‘Senato della Pubblica istruzione’, le cui funzioni erano quella di preparare progetti di legge e regolamenti generali per la pubblica istruzione, di esaminare e approvare i programmi e i libri di testo dei singoli corsi trasmessi dai consigli universitari, così come rivestiva la funzione di tribunale di appello per le questioni riguardanti il personale impiegato per la pubblica istruzione⁸⁸. Domenico

⁸³ L’introduzione di questo insegnamento era stata sostenuta dal professor Albini, come già ricordato, con la sua opera *Saggio analitico sul diritto e sulla scienza e istruzione politico-legale*, risalente a dieci anni prima.

⁸⁴ Ivi, p. 55.

⁸⁵ Ivi, pp. 548-549.

⁸⁶ Discussione alla Camera sulla presentazione del progetto del ministro Bon-Compagni: *Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni*, sessione del 1848, Camera dei Deputati, Torino, 1856, p. 110.

⁸⁷ Cfr. *supra* nota 80.

⁸⁸ DOMENICO BERTI, *Della libertà d’insegnamento e della legge organica dell’istruzione pubblica promulgata negli Stati Sardi il 4 ottobre 1848*, estr. da «Rivista italiana», II fasc. 1, Torino, Tipografia Paravia e comp, 1850, p. 14.

Berti riteneva che la legge del 4 ottobre 1848 avesse contribuito ad eliminare alcune differenze fra le diverse università, sottoponendole tutte ad alcuni provvedimenti generali⁸⁹.

Parrebbe quindi che questa dinamica di rapporti tra i singoli consigli universitari, consiglio superiore e ministro andasse in una direzione di un minor accentramento, rispetto a quello delineato con la legge istitutiva del Dicastero e alle intenzioni affermate durante la discussione del progetto di legge.

Il professor Albinì criticò l'istituzione dei Consigli di Facoltà, che avevano una composizione ristretta – tre professori e due dottori di collegio – nella sua opera del 1850 *Dei difetti e della riforma della pubblica istruzione nelle scienze giuridiche e politiche*⁹⁰ in cui si chiedeva: «qual necessità avvi di restringere a pochi delle attribuzioni di tal sorta, che per la massima parte non si possono adempiere senza il concorso di tutti i professori della Facoltà?»⁹¹, in particolar modo poiché le competenze attribuite a tali consigli erano volte al miglioramento dell'organizzazione degli studi e al generale progresso della Facoltà. Il professore riteneva che il sistema rappresentativo fosse utile solo qualora il numero delle persone da rappresentare fosse tale da non consentirne la convocazione o nel caso in cui solo alcuni fra coloro che andavano rappresentati avesse le capacità necessarie per compiere una scelta: nel caso dei consigli di Facoltà pareva all'Albinì che nessuna di queste due condizioni si avverasse. Non solo, egli temeva che i professori che componevano tali consigli favorissero la loro disciplina, convinti che fosse la parte più importante della scienza giuridica.

Nel 1851 la commissione composta dai professori Novelli, Re, Vachino, Tonello, Saracco, Avondo, Cassinis e Pescatore propose un Progetto di riordinamento della Facoltà di Legge, in merito al quale il professor Pescatore stese la relazione⁹².

Per prima cosa il Pescatore si chiese se il corso di studi, così come allora impostato, fosse completo: egli ritenne di poter rispondere affermativamente a tale domanda, con l'eccezione dei due corsi di Economia Politica e Filosofia del Diritto, che sarebbero potuti apparire superflui e incongruenti con una formazione in ambito giuridico. Con riguardo al primo insegnamento egli affermava che tale insegnamento «non entra per nessun titolo nel corpo delle scienze giuridiche»: pertanto, a stretto filo di logica, tale materia avrebbe dovuto

⁸⁹ BARTOLOMEO BENEVENUTI, *Manuale del cittadino degli Stati sardi compilato dagli avvocati B. Benvenuti e A. Meneghini e per l'insegnamento pubblico dal professore D. Berti dep. al Parlamento*, anno I, Torino, Tipografia economica, 1852, p. 335.

⁹⁰ PIETRO LUIGI ALBINI, *Dei difetti e della riforma della pubblica istruzione nelle scienze giuridiche e politiche*, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione» 1850, pp. 461 e ss.

⁹¹ Ivi, p. 499.

⁹² PESCATORE, *Progetto di riordinamento della Facoltà di Legge ...*, 1851 cit., pp. 554-569.

essere esclusa, ma il Pescatore riteneva che una conoscenza delle dottrine economiche potesse risultare utile per le future carriere degli studenti e che tale insegnamento andasse conservato.⁹³

Anche l'insegnamento della Filosofia del Diritto doveva essere mantenuto secondo la commissione, poiché da essa «conviene attingere le basi su cui si reggono le scienze sociali: da essa in ispecial guisa, le fondamentali nozioni del giusto, che sono il perno dell'universale giurisprudenza»⁹⁴.

L'insegnamento della Filosofia del diritto andava, però, completamente modificato: il Pescatore pensava, infatti, che fosse meglio incorporare lo studio di tale disciplina ai 'singoli trattati di diritto' e questa impostazione avrebbe avuto il vantaggio di affiancare lo studio delle norme positive a quello dei principi sottostanti.⁹⁵

Il *cursus studiorum*, così come era allora organizzato, pareva quindi completo al Pescatore: egli si soffermava poi, in particolare, sul modo di organizzare l'insegnamento del 'diritto giudiziario'. Giova a questo proposito ricordare che egli era stato il primo a tenere la cattedra di Teoria delle prove civili e criminali, introdotta con la riforma Alfieri di Sostegno del 1846: nella relazione sosteneva, pertanto, l'importanza della trattazione separata del 'diritto giudiziario' poiché, a suo avviso, l'insegnamento della procedura civile congiuntamente al diritto civile e di quella 'criminale' congiuntamente al diritto penale «nuocerebbe gravissimamente all'unità, all'efficacia ed all'economia medesima dell'insegnamento». Il professore sosteneva che tanto la teorica della prove che la procedura, sia penale sia civile, andassero trattate unitamente poiché «si rischiarano e rafforzano bene spesso a vicenda per via dei contrasti medesimi»⁹⁶. A questi argomenti, egli aggiungeva quello per cui la grande estensione sia del diritto privato sia quella del diritto penale non avrebbe permesso un ulteriore ampliamento della materia con l'aggiunta delle procedure civili e penali.

⁹³ Il progetto della commissione prevedeva due distinti corsi di economia politica: il primo obbligatorio al secondo anno di corso, il cui oggetto avrebbero dovuto essere le istituzioni elementari di economia sociale; il secondo che comprendeva, invece, l'economia sociale teorica, la statistica e l'applicazione dell'economia sociale teorica a questioni pratiche e concrete relative all'Amministrazione dello Stato.

⁹⁴ Ivi, pp. 556-557.

⁹⁵ Ivi, pp. 565-566. Il Pescatore affermava anche che «l'unità di insegnamento mancherebbe nell'opposto sistema, il quale, quando non degeneri in metafisica pura, non riesce ad altro, come accennammo che ad una serie di prolegomeni necessariamente superficiali, perché scompagnati dalla rimanente trattazione degli argomenti che ai prolegomeni si connette».

⁹⁶ Ivi, p. 561. Il Pescatore affermava che sia la teoria delle prove sia la procedura «intendono allo stesso fine, cioè a chiarire il vero nei giudizi; ed è in ciò principalmente che formano tra di loro e coll'organizzazione del poter giudiziario, un tutto, quanto disgiunto dal resto, altrettanto unito e compatto in se stesso».

La commissione ribadiva, come auspicato dall'Albini fin dal 1839, l'uso della lingua italiana per lo svolgimento di tutti i 'trattati', ad eccezione di quelli di diritto romano: al Pescatore rincresceva che la commissione non avesse fatto un passo in più, prevedendo anche la sostituzione della 'lingua nazionale' al latino per il diritto romano⁹⁷.

Il dibattito sull'istruzione procedeva a ritmo serrato: infatti nello stesso anno 1851 anche la commissione di cui era relatore il Melegari, a seguito dell'invito del Ministro Mameli alla formulazione di un 'codice universitario', pubblicò la già menzionata *Relazione del prof. Melegari e progetto della Facoltà di Legge*.

In generale il sistema universitario tratteggiato dal professore emiliano ruotava attorno all'idea per cui «la concorrenza resa possibile dalla libertà» comportasse che, in questo ambito, l'azione dello Stato e della Chiesa potesse scorrere parallelamente senza attriti⁹⁸.

Il 'codice universitario', secondo la commissione avrebbe dovuto essere composto di quattro parti: la prima avrebbe dovuto contenere la costituzione del governo superiore della Pubblica istruzione, le altre tre avrebbero dovuto regolare ciascun un ramo dell'istruzione, ognuna delle quali avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica legge. Anche il ministro avrebbe dovuto essere affiancato, nella sua opera, da tre commissioni (una per le scuole primarie, una per le secondarie e il Consiglio Universitario)⁹⁹. La composizione ristretta dei consigli universitari era così allargata: il Presidente, quattro consiglieri scelti fra i professori effettivi, due consiglieri scelti fra i dottori aggregati effettivi, che sarebbero dovuti rimanere in carica tutti per quattro anni¹⁰⁰. Anche la composizione ristretta dei consigli di Facoltà, criticata dall'Albini, veniva ampliata: un presidente, tre professori e due dottori. La Commissione, quindi, non aderiva all'idea dell'Albini per cui tutti i docenti della Facoltà avrebbero dovuto prender parte a tali decisioni e proponeva comunque l'adozione di un sistema rappresentativo.¹⁰¹

Per quanto concerne l'insegnamento legale, il Melegari esordiva affermando che «fra tutti gli Stati della colta Europa, e lo provano le statistiche universitarie, il Piemonte è quello

⁹⁷ Ivi, p. 567.

⁹⁸ In proposito si può confrontare F. COLAO, *La libertà di insegnamento ...*, 1995 cit., p. 24.

⁹⁹ MELEGARI, *Relazione del prof. Melegari e progetto della Facoltà di Legge ...*, 1851 cit., p. 60.

¹⁰⁰ Ivi, pp. 64-65. Le attribuzioni del Consiglio Universitario restavano in linea di massima invariate: esso avrebbe dovuto dirigere e vigilare la vita del singolo Ateneo e, su invito del ministro, redigere progetti di legge e regolamenti che riguardassero l'Università. Si aggiungeva inoltre che era necessario coinvolgere il Consiglio: in materia di regolamenti universitari (anche se di iniziativa ministeriale); nei casi di sospensione o rimozione di docenti; per la creazione di nuove cattedre e la nomina di docenti (art. 25).

¹⁰¹ Ivi, p. 66. In base all'art. 36 del *Progetto* il Consiglio di Facoltà avrebbe dovuto deliberare in merito all'organizzazione degli insegnamenti tra le diverse cattedre, ai programmi dei corsi e avrebbe dovuto provvedere alla formazione di un programma generale della Facoltà.

che conta il più grande numero di graduati nelle discipline giuridiche»¹⁰². Secondo il Melegari – e la commissione di cui era portavoce – proprio il forte radicamento della cultura giuridica in Piemonte avrebbe permesso il passaggio

“dal reggimento assoluto al reggimento libero senza sconvolgimenti, e mantenersi senza le convulsioni che hanno acerbamente afflitte e travagliate, nei primordii della loro vita rappresentativa, le altre Nazioni costituzionali”¹⁰³.

La commissione, in controtendenza rispetto all’opinione del professor Albini, propose che il corso di Enciclopedia del diritto fosse reso facoltativo e non più obbligatorio. Forse per limitare le critiche dei fautori di tale insegnamento, il Melegari si preoccupava di aggiungere che tale esame avrebbe potuto essere reso obbligatorio per coloro che aspiravano a determinate carriere e comunque che la sua collocazione migliore fosse alla conclusione degli studi di legge e non al principio.¹⁰⁴

Il Melegari spiegava come l’intento della commissione fosse stato quello di perseguire non tanto «la varietà caldeggiata da molti», quanto la «solidità» degli stessi, e concludeva affermando che la Commissione si è ispirata

“alle memorie più care, ai fasti più illustri della comune patria, cercando innanzitutto norme all’opera sua negli ordinamenti per cui le nostre Università smagliarono di tanta luce e sì forte da illuminare un’altra volta il mondo, quando il bel paese ricco di tutti i doni di Dio aveva in pari tempo dovizia di tutti quelli della libertà”¹⁰⁵.

Nel progetto si delineava un’apertura verso l’introduzione di corsi liberi, in concorrenza con quelli ordinari, così come si era auspicato nel già citato *Progetto di riordinamento della Facoltà di diritto e dell’insegnamento politico-legale* pubblicato nel *Giornale della Società d’istruzione e d’educazione*¹⁰⁶ del 1849. Va sottolineato come, nella relazione che accompagnava il progetto, il Berti definisse l’insegnamento libero come un ‘ tirocinio ’ per i futuri professori ufficiali durante il quale essi avrebbero dovuto dimostrare la bontà dei loro studi e la loro attitudine didattica, offrendo così «al Governo un mezzo sicuro ed infallibile di accertarsi del valore scientifico e didattico delle persone che intendono destinarsi all’arduo ufficio di istruire la gioventù, conservare e ampliare la scienza»¹⁰⁷. Il Berti riteneva, però, che il progetto Melegari fosse stato troppo cauto in questo senso e sosteneva che le eccessive

¹⁰² Ivi, p. 48.

¹⁰³ Ivi, p. 50.

¹⁰⁴ Ivi, p. 54.

¹⁰⁵ Ivi, pp. 57-58.

¹⁰⁶ Cfr. nota 75.

¹⁰⁷ DOMENICO BERTI, *Relazione del prof. Berti intorno al progetto Melegari*, in *Studi e proposte intorno alla pubblica istruzione in Piemonte...* 1851 cit., p. XXX.

restrizioni previste fossero state un sacrificio che il Melegari aveva dovuto fare per accontentare gli altri membri della commissione e far sì che tale principio fosse approvato.

Il Berti commentava poi così le frasi del Melegari:

“queste parole mi suonarono dolcissime alle orecchie come quelle che mi richiamavano alla mente quei bei tempi in cui negli Studi di Bologna, di Padova, di Napoli conveniva tutta la gioventù di Europa e pendeva attenta dalle labbra di quei nostri reputatissimi professori”.

Con una visione retrospettiva il Berti ricordava quel momento, in cui egli aveva immaginato che si sarebbe finalmente realizzata l’auspicata libertà nell’insegnamento poiché «in un paese dov’è libertà di credere, di scrivere e di parlare non si può senza contraddizione respingere la libertà nello insegnare»¹⁰⁸.

Egli auspicava un ritorno ai tempi in cui «era libero ai giovani di udire le lezioni del professore che tornava loro più accetto, e potevano essi stessi, appena terminati i loro studi ed addottorati montare in cattedra ed insegnare». Le sue parole ricordavano le idee già espresse dalla prima Commissione composta da Albini, Melegari, Tonello e Buniva. Gli ultimi due erano stati rimproverati dal Berti, il quale affermava che prima «una Commissione eletta dallo stesso Comitato (Comitato centrale torinese) e di cui erano membri l’avvocato Buniva ed il cavaliere Tonello» avesse sostenuto il principio della libertà d’insegnamento e che Tonello e Buniva «mutarono poscia d’avviso»¹⁰⁹.

La relazione del Berti sul progetto Melegari di riordinamento della Facoltà legale fu oggetto di un’aspra polemica sulle pagine dei due quotidiani *Il Progresso*¹¹⁰ ed *Il Risorgimento*¹¹¹. Sul numero 1883 del 24 ottobre 1851 de *Il Risorgimento* fu stampato un

¹⁰⁸ DOMENICO BERTI, *Della libertà nell’insegnamento e dell’ordinamento dell’amministrazione superiore degli studi*, «*Rivista contemporanea*», 1855, p. 78.

¹⁰⁹ BERTI, *Relazione del prof. Berti intorno al progetto Melegari...* 1851 cit., p. XXI.

¹¹⁰ Tale quotidiano fu fondato nel 1850 da Agostino Depretis, espressione della frazione intransigente della sinistra parlamentare: *Il Progresso* ebbe però vita breve, soltanto un anno.

¹¹¹ *Il Risorgimento: giornale quotidiano, politico, economico, scientifico e letterario*. Fu fondato a Torino nel 1847: tra i promotori va ricordato Pier Carlo Boggio, il quale fu professore di diritto costituzionale presso la Facoltà legale dell’Università di Torino. Sull’opera del Boggio come professore si rimanda da ultimo alla voce di sintesi di PAOLA CASANA, *Pier Carlo Boggio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2013, p. 272 e a MICHELE ROSBOCH, *L’insegnamento universitario e l’unificazione nazionale: la prelezione torinese di Piercarlo Boggio* in Clara Silvia. Roero (a cura di), *Dall’Università di Torino all’Italia unita...* 2013 cit., pp. 116-136. Grazie al legame di amicizia che univa il Boggio con Augusto Cavour, nipote di Camillo, quest’ultimo lo volle tra i fondatori del *Risorgimento* alla fine del 1847. Durante la collaborazione con il *Risorgimento*, che divenne notevole dalla primavera del 1848, il Boggio affrontò in particolare temi di politica ecclesiastica. Nella lettera al conte Cavour contenuta nell’opera di PIER CARLO BOGGIO, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte: sposizione storico-critica dei rapporti fra la S. Sede e la corte di Sardegna dal 1000 al 1854*, Torino, Sebastiano Franco e figli, 1854, p. XV, l’autore ricordava così il momento della fondazione del quotidiano “Io ricordo mai sempre con viva emozione quella prima adunanza nel modesto

articolo critico, a cui risposero i redattori de *Il Progresso*¹¹² (in particolare lo stesso Bertrando Spaventa) con un articolo in cui si affermava che

«la libertà individuale è riconosciuta in teoria, anzi elevata al grado di principio. Nella pratica è negata, e posta invece di quella l'autorità. È proprio una logica ministeriale».

Il Risorgimento veniva, infatti, definito 'il foglio ministeriale' che «quando ha torto o vuole aver ragione contro tutti, esagera e snatura le opinioni degli altri, come ha fatto di quelle del signor Berti» e si accusavano i dottori, professori e scrittori di tale quotidiano di «non avere altro sistema che l'empirismo», e che ciò avrebbe portato a sostituire la libertà e la giustizia con l'autorità e l'arbitrio dell'uomo. L'articolo si concludeva con una feroce invettiva

«vecchi maldicenti, vedono in ogni biasimo politico un fare sinistro! Vecchi congiuratori, veggono in ogni associazione liberale una setta! Ad ogni muovere di fronda, tremano di perdere il frutto delle loro apostasie»¹¹³.

A tale 'Sermoncino del Progresso' rispondeva *Il Risorgimento* con un breve articolo pubblicato il 7 novembre 1851¹¹⁴ nel quale si definiva lo scritto del *Progresso* una 'terribile requisitoria', un atto di accusa a proposito del primo articolo sulle relazioni di Berti e Melegari. I toni sono accesi e ironici e il pezzo si chiudeva con queste parole:

«la filosofia che [*il Progresso*] ha gettato nel suo primo Sermoncino è un poco di Spinozeria mal digerita nella testa debole e ammalata e mal rifritta sulla lucerna di un povero frate da secolo XVII».

La polemica politica era dunque aspra sotto il profilo della libertà di insegnamento e coinvolgeva alcune fra le personalità più importanti dell'ambiente culturale torinese del tempo.

suo gabinetto di lavoro, dove ella ci aveva convocati, per concordare le basi per la fondazione di un giornale che inaugurasse, col suo stesso nome, l'era novella che si apriva splendida e ridente innanzi a noi" Il Boggio ricordava come il *Risorgimento* fosse stato tra i primi a sollecitare la emancipazione degli acattolici, l'amnistia politica e il pareggiamento civile e politico di tutte le classi, condannando a un tempo i moti di piazza e le dimostrazioni tumultuarie. Egli riteneva che la libertà fosse il simbolo politico che il *Risorgimento* proclamava fin dai suoi inizi: "libertà, cioè giustizia ed eguaglianza; libertà cioè il diritto comune, cioè la legge unica e suprema". Sul tema si rimanda anche a FRANCO DELLA PERUTA, *Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all'Unità*, Milano, Franco Angeli, 2011.

¹¹² L'articolo è riprodotto nell'opera di BERTRANDO SPAVENTA, *La libertà d'insegnamento: una polemica di settant'anni fa*, con introduzione e note a cura Giovanni Gentile, Firenze, Vallecchi, 1920, pp. 95-107.

¹¹³ *Ivi*, pp. 101-107

¹¹⁴ L'articolo è pubblicato nell'opera di B. SPAVENTA, *La libertà d'insegnamento: una polemica di settant'anni fa...* 1920 cit., pp. 180-182.

Nel 1852 Luigi Cibrario divenne ministro della pubblica istruzione, dopo essere stato ministro delle finanze. Nel 1854 egli presentò alla Camera un progetto di ‘codice universitario’ che constava di 457 articoli, divisi in cinque titoli, rispettivamente dedicati all’amministrazione superiore, all’istruzione superiore, a quella secondaria, tecnica e primaria. Tutti coloro che, fino a quel momento, avevano avuto un ruolo di rilievo nel dibattito precedente vennero nuovamente riuniti in una Commissione incaricata dell’esame del testo. Tra questi possiamo annoverare lo stesso Melegari e gli immancabili Bon-Compagni, Berti, Farini e Mameli. L’*incipit* della relazione era quanto mai attuale:

“non ignora il Ministero che in paesi, pressoché uguali di popolazione e di territorio, assai più larga è la parte che si fa nel bilancio generale alle spese dell’istruzione. Ma se sarà questo un potente motivo di invocare in più propizie circostanze un miglior trattamento per questo Dicastero, non si è creduto per altro che nelle strettezze in cui versiamo, sia conveniente di sollecitare un aumento di spesa”¹¹⁵.

La relazione riprendeva, da un lato, il discorso sulla libertà d’insegnamento, dall’altro, si ispirava ad un modello che accentrava nelle mani del ministro la gestione dell’apparato centrale e periferico dell’istruzione superiore¹¹⁶.

Il progetto sembrava andare in direzione contraria, rispetto a quanto auspicato da Albini sotto il profilo dell’amministrazione: infatti “aboliti tutti i Consigli anteriori, tre Deputazioni poco numerose assistono il ministro nell’indirizzo degli studi superiori, medii, tecnici e primari”. Il governo di ogni Ateneo veniva affidato ad un Rettore scelto tra i professori. Tale ufficio era, però, incompatibile con l’insegnamento e con qualsiasi altra funzione stipendiata:

“anche pel Rettorato milita la stessa ragione di incompatibilità con altre funzioni, già accennata pei Presidenti delle tre Deputazioni, e quindi l’assoluta necessità di fornirlo di un onorario”.

Pertanto il rettore perdeva ogni carattere di rappresentatività del mondo accademico ma si trasformava in un vero e proprio ‘funzionario’ e venivano sottratte ai consigli di Facoltà gran parte delle attribuzioni previste dalla legge Bon-Compagni. Al contrario, per quanto concerne la libertà d’insegnamento, si legge nella relazione che:

¹¹⁵ *Atti del Parlamento Subalpino, Camera dei Deputati, Documenti, Riordinamento della Pubblica Istruzione: progetto di legge presentati alla Camera dei Deputati nella tornata del 6 marzo 1854, Sessione del 1853-1854, Firenze, Galletti Giuseppe e Trompeo Paolo, 1869, p. 1133.*

¹¹⁶ L’articolo 8 del Progetto stabiliva che il ministro presiedesse i tre rami dell’Amministrazione della pubblica istruzione e che da lui dipendevano ed a lui facevano capo o mediamente o immediatamente, secondo l’ordine stabilito in questa legge, tutte le autorità preposte alla direzione ed all’ispezione dei diversi stabilimenti scolastici.

“nel dar luogo al libero insegnamento, si fecero rivivere quelle dottrine che resero così splendido e fruttuoso il primo stadio delle più celebri Università Italiane iniziate appunto sotto l’ispirazione di tal libertà”.

Il progetto Cibrario tornava così a formulare una proposta simile a quella prevista nel *Progetto di riordinamento della Facoltà di diritto e dell’insegnamento politico-legale*¹¹⁷ di cui si è detto sopra: si prevedeva, infatti, l’inserimento di corsi liberi in aggiunta a quelli ufficiali. Gli ‘insegnamenti liberi’ avrebbero dovuto essere retribuiti dagli stessi studenti, ai quali veniva lasciata la libertà di regolare liberamente il proprio corso di studi.

Nella relazione sul titolo II di tale progetto, presentata da Giuseppe Buniva al Comitato Centrale della *Società d’Istruzione e d’Educazione*¹¹⁸, il professore accoglieva favorevolmente questa impostazione, in base alla quale ogni docente avrebbe dovuto ricevere una retribuzione maggiore o minore, in proporzione al numero di studenti che avessero scelto il suo corso. Buniva richiamava lo scritto in cui si illustrava il progetto della commissione presieduta da Melegari¹¹⁹, ove si auspicava la realizzazione di una tale ‘concorrenza’ fra professori ordinari e liberi, se pur con i limiti lamentati dal Berti¹²⁰, e si affermava che tale ‘lotta’ non avrebbe diminuito la dignità dei professori poiché “la mercede libera dell’opera intellettuale corona e non deprime questi nobili operai del pensiero”¹²¹.

Tale progetto non venne neppure discusso in Parlamento: infatti si chiese subito una sospensiva per la difficoltà di esaminarlo in tempi brevi per le «preoccupazioni e i mutamenti che eventi più gravi, quali il prepararsi della spedizione di Crimea, portarono nella compagine ministeriale»¹²². Nella relazione fatta alla Camera sul successivo progetto di legge del ministro Lanza, la commissione composta dai deputati Melegari, Farini, Renzasco, Bertoldi, Berti, Demaria e Buffa si chiese se la mancata discussione del progetto “proven[isse] dalla sua

¹¹⁷ Cfr. nota 75.

¹¹⁸ GIUSEPPE BUNIVA, *Relazione sul Titolo II (istruzione superiore) del progetto di legge sopra il riordinamento della pubblica istruzione presentata al comitato centrale della Società d’Istruzione e di Educazione*, Torino, Tipografia Paravia e comp., 1854.

¹¹⁹ MELEGARI, *Relazione del prof. Melegari e progetto della Facoltà di Legge...*1851 cit., p. 24.

¹²⁰ Su questo aspetto si rimanda *supra*, pp. 14 e 15.

¹²¹ BUNIVA, *Relazione sul Titolo II ...* 1854 cit., p. 63.

¹²² FRANCHI, *Le fonti della legge Casati ...*, 1927-1928 cit., p.17. In proposito scriveva ADAM WISZNIEWSKI, *Luigi Cibrario*, Torino, Unione tipografico-editrice 1862, p. 29: «tali progetti non furono mai discussi, le opinioni essendo estremamente divise sopra diversi punti, e specialmente intorno alla questione sopra la libertà d’insegnamento, che il ministro permetteva in varie materie e con certi limiti.»

mole soverchia, poiché formava un codice intiero, o dai princìpi di libertà che tentava introdurre? Forse una cosa e l'altra le nocque egualmente”¹²³.

Un lungo travaglio coinvolse anche l'approvazione del successivo progetto del Ministro Lanza, succeduto a Luigi Cibrario al Dicastero della Pubblica Istruzione¹²⁴. Nel progetto di legge presentato il 23 novembre 1855 si affermava che:

“l'azione amministrativa sperperata per diversi centri, anche colle migliori intenzioni di coloro che vi hanno parte, non può procedere con regolarità e con uniformità di vedute, ed il Ministro è posto in tal condizione, che molte cose sfuggono al suo esame”¹²⁵,

e che lo scopo del progetto presentato al Parlamento era quello di riorganizzare l'amministrazione superiore dell'istruzione in maniera più semplice, tenendo a mente i dettami costituzionali in tale materia. Accanto al ministro era prevista la presenza del consiglio superiore, cui vennero confermati i compiti già attribuiti con la Legge Bon-Compagni e fu attribuito anche il potere deliberativo in materia disciplinare per i professori universitari. Il Lanza affermava che il compito del consiglio superiore non dovesse essere tanto corrispondente a quella di un 'corpo scientifico' ma esso avrebbe dovuto costituire un aiuto al Ministro nel suo lavoro. In ogni provincia era introdotto un regio provveditore agli studi, cui era affiancata una deputazione composta di insegnanti e delegati dei Consigli provinciale e comunale. A capo di ogni Università il ministro Lanza – così come aveva già previsto il progetto Cibrario – poneva un rettore, cui era subordinato un consultore universitario.

Il trattamento riservato ai docenti universitari era decisamente di favore: infatti si affermava che fosse giusto assicurare al professore una 'quasi inamovibilità' poiché

“in parecchie scuole universitarie, per le stesse esigenze della scienza, occorre spesso di svolgere teorie politiche nelle quali conviene che il professore abbia assicurata tale indipendenza di opinioni per cui egli non trovisi mai esposto alle influenze od alle passioni del partito che trovasi al potere”¹²⁶.

¹²³ *Atti del Parlamento Subalpino, Documenti, Relazione fatta alla Camera il 28 aprile 1856 dalla Commissione composta dei deputati Melegari, Farini, Renzasco, Bertoldi, Berti, Demaria e Buffa*, Sessione del 1855-1856, Camera dei Deputati, p. 568.

¹²⁴ ADOLFO COLOMBO, *Giovanni Lanza e la libertà d'insegnamento*, estr. da «Il Risorgimento italiano», XVII, gennaio- giugno 1924, fasc. I e II, Casale, Tipografia cooperativa Bellatore, pp. 305-318.

¹²⁵ *Atti del Parlamento Subalpino, Documenti, Riordinamento dell'istruzione superiore. Disegno di legge presentato al Senato il 23 novembre 1855 dal Ministro dell'istruzione pubblica*, Sessione del 1855-56, Senato. p. 544.

¹²⁶ La destituzione di Francesco Ferrara dalla cattedra di Economia seguì correttamente il procedimento previsto davanti al Consiglio superiore e si risolse con il riconoscimento dell'accusa di 'irriverenza al governo' da parte

La relazione che si fece alla Camera dei Deputati del progetto venne stesa da una commissione di cui erano nuovamente membri – tra gli altri – anche il Berti e il Melegari; la relazione al Senato fu svolta, invece, dal Mameli già ministro della pubblica istruzione.

Nella relazione alla Camera, la commissione sottolineava come la legge Bon-Compagni si fosse occupata esclusivamente dell'insegnamento pubblico e avesse taciuto, invece, su quello privato e affermava, riferendosi alla legge del 1848, che

“le larghezze concesse sino ad allora all'insegnamento del clero vi son chiamate privilegi, e veramente, erano poiché negate agli altri cittadini. Come privilegi bisognava abolirle (...) quella legge condusse a perfezionare nel nostro paese il sistema dell'assoluto ingerimento governativo nell'istruzione.”

e che, invece, il progetto Lanza aveva il merito di riconoscere l'istruzione privata. Si trattava però di una connotazione della libertà d'insegnamento assai limitata, che durante la discussione parlamentare si cercò di ampliare, in particolare con i contributi di Berti e Melegari: già nella relazione si affermava che:

“non sfuggirà alla vostra sagacia che questa legge rafforza di molto l'autorità del ministro, ed in alcune parti gli conferisce poteri che forse a taluno sembreranno esorbitanti”,

ma si giustificava questa linea organizzativa con il fatto che la libertà d'insegnamento non si potesse avere, se non a prezzo di un 'fermo e vigoroso indirizzo nell'insegnamento ufficiale'. Per superare tale momento di stallo, Cavour propose che il principio della libertà di insegnamento venisse inserito in una legge successiva¹²⁷.

Nel progetto definitivo la volontà di salvaguardare il principio di libertà d'insegnamento si risolveva nell'abolizione dell'obbligatorietà dell'autorizzazione preventiva per l'istituzione di scuole private. Gli organi collegiali previsti dalla legge Bon-Compagni erano sostituiti da organi monocratici in nome dell'unità d'indirizzo dell'azione amministrativa. Il Berti affermava in proposito: “entriamo nella scienza governata da ispettori (...) il ministro viene

del noto economista siciliano. Si può quindi avere una misura di quale fosse l'effettivo grado di libertà accademica nel Piemonte del tempo. Per una ricostruzione più completa dei fatti si rimanda a ETTORE PASSERIN D'ENTREVES, *L'ultima battaglia politica di Cavour: i problemi dell'unificazione italiana*, Torino, ILTE, 1956, pp. 52 e ss.

¹²⁷ COLOMBO, *Giovanni Lanza e la libertà d'insegnamento ...*, 1924 cit. pp. 316-317. L'autore riporta alcuni appunti inediti di Domenico Berti sul Lanza: «Cavour accettò un ordine del giorno in favore della libertà. Questo ordine del giorno fu concordato fra me, Farini e presentato al Michellini. Cavour si era messo d'accordo con noi. Credo che il Lanza ignorasse la cosa ... non fece tuttavia cattiva prova. Istituì nuove cattedre, diede forza alle scuole normali».

ora naturalmente a decapitare questi Consigli ed a sostituirsi ad essi come sovrano”¹²⁸. Il progetto si manteneva nel suo complesso, ma non giungeva comunque a divenire legge.

Al ministro Lanza si sostituì poi il ministro Casati il quale, in virtù dei pieni poteri, emanò il 13 novembre 1859 una legge di riordinamento della pubblica istruzione. Come affermò lo stesso Cibrario

“gran parte di que’ progetti sarebbero poi stati accolti dal Ministro Conte Casati nel 1859, e posti ad esecuzione in virtù di pieni poteri di cui era allora rivestito il governo”.

Luigi Franchi, nel discorso inaugurale all’anno accademico 1927-1928 all’Università di Torino, lamentava il fatto che non fosse stata riconosciuto nell’immediato l’importanza del progetto Cibrario per la successiva legge Casati:

“sorprende che nessuno ne abbia fatta menzione anche nel seguito immediato, restando senza eco la rivendicazione mossane dal Cibrario stesso (...) e ripetuta dallo Sclopis nella commemorazione, fatta all’Accademia delle Scienze il 24 novembre 1870”¹²⁹.

Il Franchi riteneva che il Cibrario non avesse avuto una parte minore nelle vicende risorgimentali di quella del lombardo Casati: anzi egli sottolineava come la cultura letteraria e storica del Cibrario fosse di gran lunga superiore a quella del Casati e che, per questo motivo, tanto più era riprovevole l’omissione del suo contributo.

Il nucleo centrale della legge Casati riprendeva, quindi, le linee tracciate col progetto Cibrario: il modello era quello tedesco, cui il Cibrario si era già riferito affermando –nella discussione in Parlamento¹³⁰ la necessità di recepire l’impostazione tedesca del *Privatdozent* che avrebbe comportato il duplice vantaggio di un miglioramento degli insegnamenti mediante l’emulazione tra professori e di una riduzione della spesa a carico dello Stato con la previsione di insegnamenti direttamente pagati dagli studenti¹³¹. Si prevedeva infatti la possibilità di dare

¹²⁸ *Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni*, sessione del 1857, Camera dei Deputati, p. 78.

¹²⁹ FRANCHI, *Le fonti della legge Casati ...*, 1927-28 cit., p. 14. Per la commemorazione si rimanda a FEDERICO SCLOPIS, *Notizie della vita e degli studi del Conte Luigi Cibrario socio della Reale Accademia delle Scienze*, Torino, Stamperia Reale, 1870.

¹³⁰ *Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni*, sessione del 1853-54, Senato, in particolare p. 341.

¹³¹ GIUSEPPE SAREDO, *Vicende legislative della pubblica istruzione in Italia dall’anno 1859 al 1899*, Torino, Paravia, 1901, p. 10. Il primato del modello tedesco è confermato: «(...) la Germania, cui spetta incontestabilmente il primato in materia d’istruzione scolastica» e anche FRANCHI, *Le fonti della legge Casati ...*, 1927-28 cit., p. 18: «la Germania era, infatti, per quanto riguarda l’istruzione, nel pensiero di tutti, o quasi tutti. E non già, si badi, per ispirazione improvvisa o individuale; ma come orientamento collettivo, derivato oltretutto dal nuovo iniziato indirizzo di alcune facoltà universitarie, dal forte influsso, qui interessante a notarsi, degli studi filosofici francesi di tutta questa prima metà del secolo, e più specialmente di quelli di Vittorio Cousin, di cui è nota la calda amicizia coi nostri più eminenti patrioti e le cui *Relazioni Ufficiali*

“agli insegnanti ufficiali, come ai Dottori della Facoltà e a quanti forniscano prova di speciale attitudine il diritto di far corsi privati, affinché ciascuno abbia modo di provare il proprio valore, e i giovani sien tratti ad udirli piuttosto dal merito individuale dell’insegnante che non da un articolo di regolamento”¹³².

I professori venivano divisi in ‘ordinari’, a cui venivano affidate le materie più “importanti e generali”, e ‘straordinari’, a cui erano riservate “le specialità delle scienze”; esistevano inoltre ‘insegnanti liberi’ che potevano “professare qualunque ramo di scienza che meglio risponda ai loro studi e per il quale abbiano dato le necessarie prove di capacità”¹³³.

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, la legge Casati prevedeva che lo Stato ne avesse la completa gestione: in particolare l’Università era concepita come il luogo di formazione della classe dirigente¹³⁴. Le autorità preposte all’amministrazione centrale della pubblica istruzione erano il ministro della pubblica istruzione e il consiglio superiore della pubblica istruzione e tre ispettori (uno per gli studi superiori, uno per gli studi superiori classici e uno per gli studi tecnici e primari e delle Scuole Normali¹³⁵). Presso il Ministero era prevista la presenza di un consultore legale scelto dal Re (art. 23), il quale doveva fornire consulenza legale al ministro ed esercitare le funzioni di pubblico ministero nei giudizi disciplinari promossi contro i membri del corpo insegnante¹³⁶.

La legge Casati prevedeva, per la Facoltà giuridica, che venissero tenuti nel complesso quattordici insegnamenti per un quinquennio, che divenne poi un quadriennio col

sull’ordinamento della pubblica istruzione in Germania, scritte nel 1831 e seguenti (...) vennero entusiasticamente lette e meditate anche nei circoli piemontesi.».

¹³² Si ripeteva alla lettera quanto previsto dal progetto Cibrario.

¹³³ Sulla libera docenza si rimanda a ETTORE FORNASARI DI VERCE, *La libera docenza dal Casati al Nasi*, «L’Università italiana. Rivista dell’istruzione superiore», Bologna, Stab. Tip. Zamorani e Albertazzi, 1903, pp. 200 e ss.

¹³⁴ L’art. 47 della legge prescriveva che «l’istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria».

¹³⁵ I tre Ispettori Generali, nominati con l’attuazione della legge, furono soppressi prima col decreto legislativo Berti del 5 dicembre 1866, e non furono più ristabiliti né col decreto Coppino del 1867 che abrogava il decreto Berti, né da altre disposizioni legislative successive. Pertanto tale disposizione, che conferiva ai tre Ispettori importanti attribuzioni (artt. 17-22), fu soppressa con decreto reale.

¹³⁶ Tale carica fu soppressa coi decreti legislativi Berti e Coppino (rispettivamente del 1866 e 1867): con il decreto 26 marzo 1873 n. 1313 fu disposto che venisse affidato l’incarico di consultore legale ad uno degli ufficiali superiori presso il Ministero della Pubblica istruzione, che ne esercitasse le funzioni nei casi in cui la legge richiedesse necessariamente il suo intervento.

Regolamento Matteucci del 1862 e, in via definitiva, con il Decreto Bargoni 18 novembre 1869, n. 5355¹³⁷.

La legge Casati fu considerata per lunghi anni un punto di svolta nell'organizzazione della pubblica istruzione: Giovanni Vidari¹³⁸, nel suo saggio sul *Pensiero Pedagogico italiano* del 1924, definiva tale legge:

“il documento legislativo più completo; la ‘Magna Charta’ del diritto scolastico italiano (...) la conclusione pratica e politica di tutto quel vasto moto di idee che, disceso dagli ultimi anni del secolo precedente, si era andato meravigliosamente ingrossando per l’apporto di idee, di esperienze, di discussioni, compiutosi parallelamente al Risorgimento politico”¹³⁹.

Anche il Saredo affermava che “questa legge ha meritato le lodi degli uomini più autorevoli e al suo apparire fu giustamente salutata come una delle migliori d’Europa”¹⁴⁰.

Negli anni successivi all’Unità d’Italia si avvicendarono numerosi cambiamenti legislativi nella materia della pubblica istruzione: minore però fu il contributo dei professori torinesi che sono stati protagonisti delle pagine precedenti.

Per completezza occorre, però, citare il ‘Regolamento’ Matteucci: il senatore Carlo Matteucci¹⁴¹, approfittando della facoltà di iniziativa legislativa riconosciuta dallo Statuto ai due rami del Parlamento presentò al Senato nella tornata del 14 giugno 1861 un progetto di riforma dell’istruzione superiore. Il Matteucci proponeva che il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione fosse composto da sette consiglieri nominati dal Re e di delegati eletti dalle Università (ciascuna aveva la possibilità di eleggerne tre). Al consiglio era attribuita la competenza di esame delle proposte di legge e di regolamento e dei provvedimenti diretti al miglioramento dell’istruzione pubblica. Il consiglio doveva essere consultato sui libri di testo e sui programmi degli esami. Il senatore proponeva altresì l’istituzione di una giunta permanente dell’Istruzione pubblica formata da tre dei sette membri scelti dal Re nel consiglio

¹³⁷ Il progetto Cibrario, invece, prevedeva all’art. 61 una durata quadriennale del corso di studi. L’art. 55 della legge Casati affidava al Regolamento il compito di decidere sulla durata dei singoli corsi.

¹³⁸ Giovanni Vidari (1871-1934) fu un esimio pedagogista italiano e tenne la cattedra della stessa materia presso l’Ateneo torinese. Fu anche membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L’anno della sua morte gli fu interamente dedicato il V fascicolo della «Rivista di pedagogia», Roma 1934.

¹³⁹ GIOVANNI VIDARI, *Il pensiero pedagogico italiano nel suo sviluppo storico: delineazione sommaria*, Torino, Paravia, 1924, pp. 82 e 83.

¹⁴⁰ SAREDO, *Vicende legislative della pubblica istruzione ...*, 1901 cit., p. 3.

¹⁴¹ Il senatore Carlo Matteucci fu anche ministro della Pubblica Istruzione nel 1862. Per un quadro biografico più completo si rimanda a RAFFAELE BERNABEO, *Carlo Matteucci (1811-1868): profilo della vita e dell’opera*, Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, 1972.

e di quattro scelti fra i delegati degli Atenei.¹⁴² Dopo lunghe discussioni venne approvata la legge sull'istruzione superiore del 31 luglio 1862.

Si affacciò quindi nuovamente sulla scena Domenico Berti, salito al Ministero della pubblica istruzione, il quale:

“avvisando di rendere più semplice l'amministrazione, più pronta e meno costosa, stimò valersi dei poteri straordinari che gli aveva conferiti il Parlamento, e sottopose alla sanzione reale il decreto del 6 dicembre 1866”¹⁴³.

Tale decreto prevedeva che fosse abolito il Consiglio Superiore, aboliti gli ispettorati generali e - nella sede del governo e delle province - fu eliminata anche la carica dei provveditori e furono abolite le direzioni che, nel Ministero, si occupavano dell'istruzione elementare e secondaria. Vennero, invece, sostituiti da tre comitati che si sarebbero dovuti occupare dei tre diversi gradi d'istruzione e fu creato un ufficio centrale di venti ispettori, che si sarebbero dovuti occupare degli incarichi prima distribuiti tra gli ispettori (provinciali e centrali) ed i provveditori. L'impostazione adottata dal Berti venne criticata dai suoi successori perché - sebbene avesse consentito un notevole risparmio per la spesa pubblica che diminuì di 355.000 lire - aveva comportato, a lor dire, un «infiacchimento dell'amministrazione scolastica nelle province»¹⁴⁴. Il decreto Berti ebbe vita brevissima e venne revocato dal nuovo ministro della pubblica istruzione Michele Coppino.

Egli, con il regio decreto n. 3956 del 22 settembre 1867, ripristinò in linea di massima la situazione precedente all'entrata in vigore del Decreto Berti¹⁴⁵. La disposizione finale del decreto, articolo 6, prevedeva che esso fosse sottoposto all'approvazione del Parlamento per essere convertito in legge. Ma, durante il successivo ministero di Emilio Broglio, il decreto non fu oggetto di esame da parte della Camera dei Deputati e cadde con la chiusura della sessione¹⁴⁶.

Tuttavia, nel 1876, tornato nuovamente il Coppino a ricoprire la carica di ministro, egli emanava un nuovo regolamento. Con il decreto n. 41523 (novembre 1877) fu apportata una serie importante di cambiamenti alla legge Casati del 1859. Il ministro aveva previsto, infatti, un riordinamento del consiglio provinciale scolastico, variandone e accrescendone le

¹⁴² SAREDO, *Vicende legislative della pubblica istruzione ...*, 1901 cit., pp. 17-21.

¹⁴³ Una descrizione si trova nel *Progetto di legge n. 147 nella tornata del 23 gennaio 1868 del Ministro dell'Istruzione Broglio*. Tale progetto di legge aveva ad oggetto la «convalidazione del regio decreto 22 settembre 1867, numero 3965, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione». È possibile consultare il progetto alla pagina web: <http://archivio.camera.it/resources/are01/pdf/CD1100022912.pdf>.

¹⁴⁴ *Progetto di legge n. 147 nella tornata del 23 gennaio 1868 del Ministro dell'Istruzione Broglio*, pp. 2-3.

¹⁴⁵ SAREDO, *Vicende legislative della pubblica istruzione ...*, 1901 cit., p. 22-24.

¹⁴⁶ Ivi, p. 25.

attribuzioni. Non solo, egli non menzionava più la presentazione del decreto legge al Parlamento per la sua conversione in legge. In questo modo “una serie di modificazioni sostanziali alla legge organica sulla pubblica istruzione fatte con semplici decreti entrarono tranquillamente nel nostro diritto pubblico, e vi sono rimaste”¹⁴⁷.

In conclusione, è importante ribadire ancora una volta come i docenti dell’Ateneo torinese avessero in mente la funzione ‘sociale’ del loro insegnamento e si preoccupassero anche di ricordare alla ‘gioventù eletta’ che formava il loro uditorio il ‘dovere sociale’ che su di loro incombeva. L’invito a distinguersi negli studi caratterizzava, infatti, i discorsi proemiali dei professori: il Merlo si era rivolto ai suoi giovani studenti indirizzando loro queste parole:

“giovani preclari e diletteggianti, aspirate tutti con nobile ardore a riconfermare il mio detto, a corrispondere alle benefiche cure del Re e della Patria che ravvisano in voi una bella e consolante speranza”¹⁴⁸.

Anche il Melegari, nella prolusione per l’anno 1850-1851, aveva definito i suoi studenti:

“nobile incremento della patria, nelle mani dei quali andrà fra non molto cadendo e l’indirizzo della pubblica opinione, sovrana degli stati liberi, e l’azienda delle pubbliche cose”¹⁴⁹

così come Pietro Luigi Albini concludeva con fiducioso slancio la sua orazione sottolineando l’importanza di studi “forti e severi” e di una

“educazione gagliarda e virile, che sia pei giovani vigorosa preparazione agli uffici dell’età adulta e con una solida istruzione in quelle materie specialmente che al governo civile s’attengono”¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Ivi, pp. 25 e 26.

¹⁴⁸ MERLO, *Per l’inaugurazione della cattedra di principii razionali o sia di filosofia del diritto*, in *dei Principii razionali del diritto. Lezioni del professor Felice Merlo...* 1847 cit., p. XXXII.

¹⁴⁹ MELEGARI, *La moderazione degli ordini rappresentativi...* 1851 cit.

¹⁵⁰ PIETRO LUIGI ALBINI, *Della filosofia del diritto. Discorso proemiale detto dal prof. P. L. Albini il 15 dicembre 1849 nella R. Università di Torino*, «Giornale della società d’istruzione e d’educazione», anno II, 1850, fascicolo 1.

BIBLIOGRAFIA

- Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni*, Senato, Sessione del 1853-1854.
- Atti del Parlamento Subalpino, Documenti, Relazione fatta alla Camera il 28 aprile 1856 dalla Commissione composta dei deputati Melegari, Farini, Renzasco, Bertoldi, Berti, Demaria e Buffa*, Camera dei Deputati, Sessione del 1855-1856.
- Atti del Parlamento Subalpino, Documenti, Riordinamento dell'istruzione superiore. Disegno di legge presentato al Senato il 23 novembre 1855 dal Ministro dell'istruzione pubblica*, Senato, Sessione del 1855-1856.
- Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni*, Camera dei Deputati, Sessione del 1848.
- Atti del Parlamento Subalpino, Discussioni*, Camera dei Deputati, Sessione del 1857.
- Atti del Parlamento Subalpino, Camera dei Deputati, Documenti, Riordinamento della Pubblica Istruzione: progetto di legge presentati alla Camera dei Deputati nella tornata del 6 marzo 1854*, Sessione del 1853-1854, Camera dei Deputati, Firenze, Galletti Giuseppe e Trompeo Paolo, 1869.
- Collezione celerifera delle leggi pubblicate nell'anno 1846*, Torino, Tipografia dei fratelli Favale, 1846.
- Collezione celerifera delle leggi pubblicate nell'anno 1847*, Torino, Tipografia dei fratelli Favale, 1847.
- ABBONDANZA R., *Pietro Luigi Albini*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 2, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italia Treccani, 1960, pp. 9-11.
- ALBINI P.L., *Dei difetti e della riforma della pubblica istruzione nelle scienze giuridiche e politiche*, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione» 1850.
- ALBINI P.L., *Del bisogno speciale degli studi giuridici nei tempi presenti: prolusione per la riapertura del corso di Enciclopedia e storia del diritto detta il 6 dicembre 1847*, [s. n.]
- ALBINI P.L., *Della filosofia del diritto. Discorso proemiale detto dal prof. P. L. Albini il 15 dicembre 1849 nella R. Università di Torino*, «Giornale della società d'istruzione e d'educazione», anno II, 1850, fascicolo 1.
- ALBINI P.L., *I tempi di guerra e gli studi*, Torino, Paravia e comp., 1848.
- ALBINI P.L., *Per l'inaugurazione della cattedra di enciclopedia e storia del diritto nelle R. Università di Torino. Discorso dell'avvocato professore Pietro Luigi Albini detto il 6 novembre 1846*, Novara, Tipografia di Pasquale Rusconi, 1847.
- ALBINI P.L., *Proposta dell'avvocato professore Albini*, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», Torino, 1849, p. 105.
- ALBINI P.L., *Saggio analitico sul diritto e sulla scienza e istruzione politico-legale*, Vigevano, Tipi di Pietro Vitali e comp., 1839.
- BENEDETTO M. A., *Vico in Piemonte: contributo alla storiografia filosofica e giuridica nell'età del risorgimento*, Torino, Accademia delle Scienze, 1852.
- BENEVENUTI B., *Manuale del cittadino degli Stati sardi compilato dagli avvocati B. Benvenuti e A. Meneghini e per l'insegnamento pubblico dal professore D. Berti dep. al Parlamento*, anno I, Torino, Tipografia economica, 1852.
- BERNABEO R., *Carlo Matteucci (1811-1868): profilo della vita e dell'opera*, Ferrara, Università degli Studi di Ferrara, 1972.

- BERTI D., *Cesare Alfieri*, Roma, Voghera, 1877.
- BERTI D., *Della libertà d'insegnamento e della legge organica dell'istruzione pubblica promulgata negli Stati Sardi il 4 ottobre 1848. Memoria del professore Domenico Berti*, estr. da «Rivista italiana», Anno II fascicolo 1, Torino, Tipografia Paravia e comp., 1850.
- BERTI D., *Della libertà nell'insegnamento e dell'ordinamento dell'amministrazione superiore degli studi*, «Rivista contemporanea», 1855.
- BERTI D., *Relazione del prof. Berti intorno al progetto Melegari, Studi e proposte intorno alla pubblica istruzione in Piemonte*, Pinerolo, G. Chiantore, 1851.
- BOGGIO P.C., *La Chiesa e lo Stato in Piemonte : sposizione storico-critica dei rapporti fra la S. Sede e la corte di Sardegna dal 1000 al 1854*, Torino, Sebastiano Franco e figli, 1854.
- BON-COMPAGNI DI MOMBELLO C., *Della vita e delle opere del conte Federigo Sclopis: discorso detto dal socio Carlo Bon-Compagni alla R. Accademia delle Scienze di Torino addì 22 maggio 1879*, Torino, Stamperia Reale di G.B. Paravia, 1879.
- BRIANO G., *Cesare Alfieri di Sostegno*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1862.
- BRUNIALTI A., *Necrologia di Luigi Amedeo Mlegari*, in *Annuario per la Regia Università di Torino per l'anno accademico 1881-1882*, Torino, 1882, p.113.
- BUNIVA G., *Relazione sul Titolo II (istruzione superiore) del progetto di legge sopra il riordinamento della pubblica istruzione presentata al comitato centrale della Società d'Istruzione e di Educazione*, Torino, Tipografia Paravia e comp., 1854.
- CASANA P., *Tra pensiero ed azione. Carlo Boncompagni e l'unificazione italiana* in Paola Casana, *Gli "strumenti" del Risorgimento nazionale*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 109-173.
- CASANA P., *Pier Carlo Boggio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, 2013.
- CASANA P., *Un costituzionalista al servizio dello Stato: Carlo Boncompagni di Mombello e l'unificazione italiana*, in Clara Silvia Roero (a cura di), *Dall'Università di Torino all'Italia unita. Contributi dei docenti al Risorgimento ed all'Unità*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2013, pp. 59-96.
- CAZZETTA G. (a cura di), *Retoriche dei giuristi e costruzione dell'identità nazionale*, Bologna, Il Mulino, 2013.
- CHIOSSO G., *L'educazione del popolo nei giornali piemontesi per la scuola*, in Giorgio Chiosso, *Scuola e stampa nel Risorgimento: giornali e riviste per l'educazione prima dell'Unità*, Milano, Franco Angeli, 1989.
- CHIOSSO G., *La stampa pedagogica e scolastica in Italia*, Brescia, La scuola, 1997.
- COLAO F., *La libertà di insegnamento e l'autonomia nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano, Giuffrè, 1995.
- COLOMBO A., *Giovanni Lanza e la libertà d'insegnamento*, estr. da «*Il Risorgimento italiano*», vol. XVII, gennaio- giugno 1924 fasc. I e II, Casale, Tipografia cooperativa Bellatore.
- DANEO F., *Il commendatore Domenico Berti- Deputato di Aosta e Ministro dell'istruzione pubblica. Cenni biografici per Felice Daneo*, Mondovì, Issoglio 1866.
- DANNA C., *Necrologia del professore Merlo*, «Giornale della società d'istruzione e d'educazione», anno I, Torino 1849.

- DI LAMPORO L.A., *Della vita e delle opere di Carlo Bon- Compagni di Mombello, in Il risorgimento italiano: biografie storico-politiche d'illustri italiani contemporanei*, Milano, Vallardi, 1884.
- DI RENZO VILLATA M.G., *La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette e Ottocento: il caso della Lombardia*, in Maria Gigliola. Di Renzo Villata (a cura di e con un saggio introduttivo di), *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2004.
- ERBA A., *L'azione politica di Federico Sclopis. Dalla giovinezza alla codificazione albertina (1798-1837)*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1960.
- FERRETTI G., *Luigi Amedeo Melegari a Losanna*, Roma, Vittoriano, 1941.
- FINAZZI G.B., *Notizia biografiche- Bibliografia Novarese*, Novara, Tipografia Novarese, 1890.
- FORNASARI DI VERCE E., *La libera docenza dal Casati al Nasi*, «L'Università italiana. Rivista dell'istruzione superiore», Bologna, Stab. Tip. Zamorani e Albertazzi, 1903.
- FRANCHI L., *Le fonti della legge Casati, Discorso letto il 12 novembre 1927 nell'Aula Magna della R. Università di Torino per la solenne inaugurazione dell'anno accademico 1927-1928*, «Annuario della Regia Università di Torino per l'anno 1927-1928».
- FRANCO DELLA PERUTA, *Il giornalismo italiano del Risorgimento. Dal 1847 all'Unità*, Milano, Franco Angeli, 2011.
- GALEANI NAPIONE G.F., *Dell'uso e dei pregi della lingua italiana*, Milano, Nicolò Bettoni, 1824.
- GHISALBERTI C., *L.A. Melegari e i costituzionalisti dell'Unità*, in Carlo Ghisalberti, *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Milano, Giuffrè, 1972.
- GORRESIO G., *Sunti dei lavori scientifici letti e discussi nella classe di scienze, morali, storiche e filologiche della Reale Accademia delle Scienze di Torino dal 1859 al 1865*, Torino, Stamperia Reale, 1868.
- LACCHÈ L., *Il canone eclettico: alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXXIX, 2010, pp. 153-228.
- LOSANO M.G., *Alle origini della filosofia del diritto a Torino: Pietro Luigi Albini. Con due documenti sulla collaborazione di Albini con Mittermaier*, Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, s. V, vol. 37, fasc. 2.
- LOSANO M.G., *I carteggi di Pietro Luigi Albini con Federico Sclopis e Karl Mittermaier (1839-1857)*, Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, s. V, vol. 38, fasc. 3.
- MARIA CRISTINA MORANDINI, *Educazione scuola e politica nelle "Memorie autobiografiche" di Carlo Bon-Compagni*, Milano, Vita e pensiero, 1999.
- MELEGARI D., *La Giovine Italia e la Giovine Europa, dal carteggio inedito di Giuseppe Mazzini e Luigi Amedeo Melegari*, Milano, Treves, 1906.
- MELEGARI L. A., *Relazione del prof. Melegari e progetto della Facoltà di Legge*, in *Studi e proposte intorno alla pubblica istruzione in Piemonte*, Pinerolo, G. Chiantore, 1851.
- MELEGARI L. A., *Sulla moderazione negli ordini rappresentativi*, «Il Risorgimento», 29 e 30 novembre 1851.
- MERLO F., *Per l'inaugurazione della cattedra di principii razionali o sia di filosofia del diritto*, in *dei Principii razionali del diritto. Lezioni del professor Felice Merlo*

- compendiate ad uso degli studenti della Facoltà legale nella R. Università di Torino*, Torino, Tipografia di Enrico Mussano, 1847.
- MONGIANO E., *Pietro Luigi Albini*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi italiani*, vol. I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 28-29.
- MONSAGRATI G., *Pietro Gioia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2001, pp. 140-142.
- MORANDINI M.C., *Scuola e nazione: maestri e istruzione popolare nella costruzione dello Stato unitario (1848-1861)*, Milano, Vita e Pensiero editrice, 2003.
- MOSCATI A., *I ministri del 1848*, Napoli, Edizione del Comitato napoletano, 1948.
- MOSCATI L., *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma, Carucci, 1984.
- NITTI G.P., *Domenico Berti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 9, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1967, pp. 511-514.
- PASERIO P., *Notizie storiche della città di Fossano*, IV, Torino, Tipografia Ferrari, 1867.
- PASSERIN D'ENTREVES E., *L'ultima battaglia politica di Cavour: i problemi dell'unificazione italiana*, Torino, ILTE, 1956.
- PENE VIDARI G. S., *Studi sulla codificazione in Piemonte*, Torino, Giappichelli, 2007.
- PENE VIDARI G.S., *Considerazioni sul contributo degli esuli risorgimentali al rinnovamento della Facoltà giuridica torinese*, «Rivista di storia del diritto italiano», LXXVI (2003), pp. 5-30.
- PENE VIDARI G.S., *Felice Merlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 73, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 2009, pp. 281-286.
- PENE VIDARI G.S., *Ideali e realismo, insegnamento e pratica giuridica. Luigi Amedeo Melegari* in Maria Gigliola Di Renzo Villata (a cura di), *Lavorando al cantiere del Dizionario biografico dei giuristi. Tra bilanci e prospettive di ricerca*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 275-323.
- PENE VIDARI G.S., *Prospettive e contributi della Facoltà giuridica* in Clara Silvia Roero (a cura di), *Dall'Università di Torino all'Italia unita. Contributi dei docenti al Risorgimento ed all'Unità*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2013, pp. 1-54.
- PESCATORE M., *Progetto di riordinamento della Facoltà di Legge proposto da una Commissione universitaria colla successiva relazione al Ministro*, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», vol. III, Torino, 1851.
- PIZZARELLI C., *L'istruzione matematica secondaria e tecnica da Boncompagni a Casati 1848-1859: il ruolo della Società d'Istruzione e di Educazione*, «Rivista di Storia dell'Università di Torino», vol. II, 2, 2013, pp. 26-31.
- PRELLEZO J.M., *Il pensiero pedagogico e la politica scolastica. Il caso di G.A. Rayneri*, «Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni», vol. I, 1994, pp. 149-167.
- RAYNERI G.A., *Della pedagogica*, Torino, G. Scioldo, 1877.
- RAYNERI G.A., *Primi principii della metodica*, Torino, G.B. Paravia, 1851.
- RAYNERI G.A., *Prolusione pel riaprimiento degli Studi nella Regia Università di Torino dal titolo Dell'unità delle scienze letta il 5 novembre 1856*, Torino, Stamperia Reale, 1856.
- RODOLICO N., *Il primo Ministro della Pubblica Istruzione Cesare Alfieri*, «Annali dell'Università d'Italia», anno 1942-1943.

- ROLLA L., *Bibliografia*, «Annuali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», vol. LXI, Milano, 1839.
- ROMANO M., *Il giornalismo pedagogico nel Risorgimento in Torino*, «Rivista Pedagogica», anno 18, fascicolo 9, Milano, 1925.
- ROMBALDI O., *Luigi Amedeo Melegari (1805-1881)*, Reggio Emilia, Amministrazione comunale di Castelnovo di Sotto, 1981.
- ROMEO R., *Cavour e il suo tempo (1842-1854)*, Bari, Laterza, 1977.
- ROSBOCH M., *L'insegnamento universitario e l'unificazione nazionale: la prelezione torinese di Piercarlo Boggio in Clara Silvia Roero (a cura di), Dall'Università di Torino all'Italia unita. Contributi dei docenti al Risorgimento ed all'Unità*, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 2013, pp. 117-136.
- SACCO I.M., *Felice Merlo*, Fossano, Tipografia G. Eguzzone, 1958.
- SACERDOTE S., *Commemorazione di Felice Merlo*, Fossano, Tipografia M. Rossetti, 1898.
- SAREDO G., *Vicende legislative della pubblica istruzione in Italia dall'anno 1859 al 1899*, Torino, Paravia, 1901.
- SARTORETTI C., *La scienza del diritto costituzionale in Italia nella seconda metà dell'Ottocento: le lezioni di Luigi Amedeo Melegari*, «Diritto e società», I (1996), pp. 67-105.
- SCLOPIS F., *Notizie della vita e degli studi del Conte Luigi Cibrario socio della Reale Accademia delle Scienze*, Torino, Stamperia Reale, 1870.
- SCLOPIS V., *Della vita e delle opere del Conte Sclopis di Salerano, con cenni storici sulla sua famiglia*, Torino, Stamperia Reale di G.B. Paravia, 1905.
- SERAFINI P., *Necrologia di Stefano Cusani*, «Il progresso delle scienze, lettere ed arti», vol. XXXVI, Napoli, 1845,
- SOLARI G., *La vita e il pensiero civile di Giuseppe Carle*, (Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino), Torino, Bocca, 1928.
- SPAVENTA B., *La libertà d'insegnamento: una polemica di settant'anni fa*, con introduzione e note a cura Giovanni Gentile, Firenze, Vallecchi, 1920.
- TRANIELLO F., *Carlo Bon-Compagni di Mombello in Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 11, Roma, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, 1969, pp. 695-703.
- VIDARI G., *Il pensiero pedagogico italiano nel suo sviluppo storico: delineazione sommaria*, Torino, Paravia, 1924, pp. 82 e 83.
- VIDARI G.S., *Gli esuli risorgimentali "maestri" nella Facoltà di "leggi" Antonio Scialoja, Luigi Melegari, Francesco Ferrara, Pasquale Stanislao Mancini*, in Renata Allio (a cura di), *Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento*, Torino 2004, pp. 213-236.
- WISZNIEWSKI A., *Luigi Cibrario*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1862.
- ZAMBELLI B.V., *Saggio sulla introduzione enciclopedica allo studio politico-legale*, vol. I, Bergamo, Stamperia Mazzoleni 1828.

«Biblioteca italiana o sia giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da varj letterati», vol. XXIV, Milano, 1839.

«Il progresso delle scienze, lettere ed arti», anno IX vol. XXV, Napoli, 1840.

Juristische Encyklopädie in Italien. Angezeigt von Mittermaier, «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes», 1840, Bd. 12.

Statuto organico della Società per l'Istruzione ed educazione, «Giornale della Società d'Istruzione e d'educazione», 1849, pp. 54-56.

Relazione degli atti e dei dibattimenti costitutivi della società, «Giornale della Società d'Istruzione e d'educazione», 1849, pp. 1-20.

Progetto di riordinamento degli studii legali nella Regia Università di Torino, Torino, 1846.

Progetto di riordinamento della Facoltà di diritto e dell'insegnamento politico-legale, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», Torino, 1849.

Dei vari Ministri succedutisi nella pubblica istruzione in Piemonte, «Giornale della Società d'istruzione e d'educazione», anno II, vol. II, Torino, 1851.

«La Temi giornale di legislazione di giurisprudenza», vol. V, Firenze 1855.